

AGRICOLTURA IN PARLAMENTO

*Notizie dal Parlamento per il settore agricolo e " connessi",
a cura di
Marcello Ortenzi*

COMUNICAZIONE N° 3



Umbertide (PG)

NOTA: Nei siti di Camera e Senato - Assemblea e Commissioni - alla data della seduta si possono leggere i dettagli dei lavori e degli emendamenti approvati .

XVIII legislatura, Lavori dal 1/3/2020 al 31/3/2020

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Gallinella (M5S)	Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale Vallardi (Misto)	Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare Governo
Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo	Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari	Delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica.

Mollame (M5S) e altri	Donno (M5S)	C. 1258 Cillis
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta	Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. Gallinella (M5S)	Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 410 Cenni (PD)
Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori S 497 Moronese (M5S)	Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549 Cenni (PD)	Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Politiche dell'Unione
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824 Liuni (Lega)	Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. Paolo Russo	Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate De Petris (Misto) + altri
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale Giroto (M5S)	Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale Vallardi	Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1636 Viviani (Lega) e altri
Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità Caligiuri (FI)	Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare Governo	Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne Simone Bossi (PS d'Az)
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")	Cessazione qualifica di rifiuto Governo	Disposizioni sul commercio delle chiocchie e della bava di lumaca Vallardi (Lega)

<p>Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019</p> <p>Governo</p>	<p>Risoluzione</p> <p>Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla cannabis sativa.</p> <p>Cenni (PD)</p>	<p>Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019</p>
	<p>Disposizioni in materia di agricoltura contadina.</p> <p>Cenni (PD)</p>	<p>Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate.</p>
<p>Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021. COM(2019) 581 final.</p> <p>Unione Europea</p>	<p>Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>Governo</p>	<p>Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>Governo</p>

ATTI PARLAMENTARI	ARGOMENTI CHE INTERESSANO	SITUAZIONE DEI LAVORI ALLA CAMERA E SENATO

Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

S 1746 Governo

Il Decreto Legge reca un complesso di misure - ulteriori rispetto a quelle del recente decreto-legge n. 6 del 2020 - dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in atto, prevedendo in estrema sintesi la sospensione e la proroga di termini legati ad adempimenti a carico di cittadini, imprese e amministrazioni, recando poi norme in materia di lavoro pubblico e privato in relazione all'emergenza e prevedendo infine una serie di disposizioni in materia di sviluppo economico, istruzione e salute volte a sostenere il tessuto socio-economico del Paese. Relativamente all'Agricoltura l'articolo 33, reca misure per il settore agricolo. In dettaglio, il comma 1 prevede la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020, in capo alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (cosiddetta zona rossa), che abbiano subito danni diretti o indiretti, al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva. I comuni summenzionati - interessati da misure particolarmente restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - sono dieci comuni della provincia di Lodi ed un comune della provincia di Padova. Il comma 2 istituisce per tali finalità nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020. Per la gestione del fondo rotativo il MIPAAF è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei mutui.

Ai sensi del comma 4 costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

Il comma 5 punisce, salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge n. 689 del 1981. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello

Il **10/3/2020** la Commissione Agricoltura del Senato esamina il testo in sede consultiva.
L'**11/3** la Commissione da parere favorevole.

Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del MIPAAF per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli. Il comma 6 rinvia infine all'articolo 36 per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo rotativo di cui al comma 2.

L'articolo 15 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nei comuni compresi nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nei suddetti comuni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, gli altri datori di lavoro. Nell'ambito possono rientrare i datori di lavoro di tutti i settori, compreso quello agricolo ed escluso quello domestico.

Analogamente l'articolo 17 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per determinati casi di accertato pregiudizio e limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle suddette regioni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, gli altri datori di lavoro.

Nell'ambito possono rientrare i datori di lavoro di tutti i settori, compreso quello agricolo ed escluso quello domestico. La tutela in esame non concerne i casi in cui trovi applicazione - con riferimento ad alcuni comuni delle regioni Lombardia e Veneto - la tutela più ampia di cui al precedente articolo 15. Per il trattamento in esame sono riconosciuti la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori. Per i lavoratori del settore agricolo, le ore di riduzione o sospensione dell'attività che siano oggetto del trattamento non possono essere equiparate a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Da ultimo l'articolo 25 prevede che, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (dunque fino al 2 marzo 2021), l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500 euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

S 1766 Governo

Relativamente agli argomenti di più stretto interesse della Commissione agricoltura, l'articolo 22, consente a regioni e province autonome di riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei limiti delle risorse messe a disposizione, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Dall'ambito suddetto sono esplicitamente inclusi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore. Per i lavoratori del settore agricolo in particolare, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'articolo 28 riconosce, nel limite di spesa di 2.160 milioni di euro per il 2020, un'indennità una tantum per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Analogamente l'articolo 30 riconosce, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per il 2020, la medesima indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Le predette indennità non concorrono alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi), non sono cumulabili e non spettano qualora il soggetto sia titolare del reddito di cittadinanza.

L'articolo 32 proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 il termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019. Resta salva la validità delle domande già presentate. L'articolo 49 dispone, al comma 1, fino al 17 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla sua disciplina ordinaria. In particolare, ai sensi del comma 8 le disposizioni temporanee di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie rilasciate dall'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole e della pesca. A tal fine sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 72 istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre

Il **25/3** la Commissione Agricoltura del Senato inizia esaminare il DL in sede consultiva. Il senatore CENTINAIO (Lega-SP-PSd'Az) Ricorda che nel settore lattiero-caseario c'è stato un crollo dei prezzi che rende la situazione assolutamente insopportabile per gli agricoltori. Auspica pertanto l'apertura di un tavolo, con la partecipazione di produttori, trasformatori e grande distribuzione, per la stipula di un patto che privilegi il consumo di latte italiano, senza incorrere in censure da parte dell'Unione europea.

Il relatore TARICCO (PD) che, in relazione alla richiesta di chiarimenti sul contenuto dell'articolo 28 del decreto-legge, fa presente che l'indennità una tantum ivi prevista riguarda tanto i coltivatori diretti che i mezzadri, i coloni e gli imprenditori agricoli professionali.

Il **26/3** la Commissione Agricoltura del Senato da pare favorevole con osservazioni. Tra le altre "relativamente alle aziende del settore florovivaistico e del latte prevedere anche per queste la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi di cui agli articoli 61 e 62, e in particolare per il settore florovivaistico valutare la possibilità di accesso al credito di imposta per spese energetiche sostenute da filiera ai sensi dell'articolo 65, ed interventi finalizzati con fondi ISMEA e prevedere la proroga del bonus verde anche per il 2021 con un aumento dell'ammontare complessivo oggetto di detrazione."

	<p>pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni. Tale Fondo, ai sensi della lettera a) del comma 1, è finalizzato anche a realizzare una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.</p> <p>L'articolo 78 reca misure in favore del settore agricolo e della pesca. Più in dettaglio, il comma 1 aumenta dal 50 per cento al 70 per cento la percentuale relativa all'importo per il quale può essere richiesta l'anticipazione dei pagamenti diretti disposti nell'ambito della politica agricola comune (PAC) a favore degli imprenditori agricoli. Il comma 2 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dotandolo di risorse finanziarie pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020. La disponibilità finanziaria è destinata a coprire interamente le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari erogati per garantire capitale circolare o per ristrutturare i debiti per la copertura dei costi degli interessi sui mutui maturati nel corso degli ultimi due anni, nonché a sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca. Con successivi decreti emanati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, saranno individuate le relative modalità applicative.</p> <p>Il comma 3 incrementa di 50 milioni per l'anno 2020 il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, al fine di poter far fronte alle maggiori necessità - causa l'emergenza CODIV-19 - legate alla distribuzione di derrate alimentari.</p> <p>Il comma 4 rimanda infine per la copertura degli oneri all'articolo 126 del decreto-legge in esame. L'articolo 105 con specifico riguardo alle attività agricole - estende ai parenti e affini sino al sesto grado (in luogo del quarto grado attualmente previsto) le prestazioni da loro svolte che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. A tal fine viene novellato l'articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte dai suddetti soggetti in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.</p>	
<p>Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019</p>	<p>Il disegno di legge si compone di 20 articoli, nei quali sono stabiliti principi e criteri specifici di delega per dare attuazione ad alcune delle 33 direttive contenute nell'allegato e per adeguare la normativa nazionale a 14 regolamenti europei. L'articolo 1 reca, come di consueto, la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nell'allegato, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. La formulazione della norma è stata quest'anno integrata con il riferimento anche al rispetto dei criteri specifici di delega e con l'estensione della delega anche</p>	<p>La Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato inizia a esaminare il ddl in sede referente il 3/3/2020.</p>

S 1721 Governo

all'attuazione anche degli altri atti europei, come i regolamenti, indicati nell'articolo.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge 234, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Qualora tale termine della direttiva sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada entro i tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I principi generali di delega sono contemplati dall'articolo 32 della legge n. 234, e tra questi figurano il principio della semplificazione dei procedimenti, del coordinamento con le discipline vigenti, del divieto di gold plating, del divieto di trattamento più sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'UE.

L'articolo 2 prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti nei regolamenti europei pubblicati fino a tale data o in direttive attuate in via amministrativa. L'articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005). La nuova direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per il settore audiovisivo, compresi i servizi on demand e le piattaforme di condivisione video. Le nuove norme rafforzano la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio, promuovono le produzioni europee e garantiscono l'indipendenza della Autorità di regolamentazione del settore.

L'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il Codice rifonde in un unico testo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e stabilisce un quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi e i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G ad altissima velocità.

L'articolo 5 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e sull'indicazione, da parte degli Stati membri, degli obiettivi nazionali per il 2030. L'attuazione della direttiva è strettamente connessa con gli articoli 12 e 19 del disegno di legge, concernenti entrambi il mercato interno dell'energia elettrica (attuazione della direttiva (UE) 2019/944 e dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941). L'articolo 6 contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, in materia di mercato interno, che conferisce alle autorità

garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci.

L'articolo 7 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, che introduce elementi di maggiore trasparenza, a beneficio della stessa filiera e dei consumatori finali.

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme sull'esercizio del diritto d'autore e diritti connessi, volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di trasmissioni online e la ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici effettuata da soggetti diversi dall'emittente iniziale.

L'articolo 9 contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, a tutela del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, in cui si introduce anche un profilo di responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione online di contenuti.

L'articolo 10 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e del regolamento (UE) 2019/876, entrambi in materia requisiti prudenziali di enti finanziari e creditizi. L'articolo 11 contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e del regolamento (UE) 806/2014 (come modificato dal regolamento (UE) 2019/877), in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di capacità di ricapitalizzazione, degli enti e creditizi e le imprese di investimento. La normativa fissa procedure uniformi per la risoluzione di tali enti, nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, nell'ambito dell'Unione bancaria, anche con riferimento al requisito minimo di passività soggette a bail-in.

L'articolo 12 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. In particolare, la direttiva ha l'obiettivo di promuovere l'accesso ai mercati dell'energia elettrica, lo sviluppo dell'autoconsumo e la diffusione dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici. Come già accennato, l'attuazione della direttiva è strettamente connessa con gli articoli 5 e 19 del disegno di legge, concernenti la medesima materia.

L'articolo 13 indica i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, volti a facilitare la vendita e gestione transfrontaliera dei fondi d'investimento, per favorire la creazione di un mercato unico dei fondi di investimento.

L'articolo 14 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, in materia di malattie animali trasmissibili. Il regolamento fornisce un quadro giuridico generale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea composta da circa 50 atti normativi. Similmente, a

	<p>livello nazionale la materia è disciplinata in maniera disorganica e andrebbe, pertanto, riordinata alla luce del regolamento.</p> <p>L'articolo 15 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, concernenti, rispettivamente, i dispositivi medici e i dispositivi medico diagnostici in vitro. La normativa è finalizzata a rendere disponibili dispositivi sicuri, efficaci e innovativi, in grado di apportare grandi benefici alla salute dei cittadini.</p> <p>L'articolo 16 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, relativo ai fondi europei per il venture capital e per l'imprenditoria sociale, al fine di rafforzare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.</p> <p>L'articolo 17 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/518, relativo alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e sulle conversioni valutarie. L'articolo 18 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/881, relativo all'Agenzia dell'UE per la cybersicurezza (ENISA). La normativa prevede un riordino del quadro nazionale sulla certificazione della sicurezza informatica.</p> <p>L'articolo 19 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e al regolamento (UE) 2109/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. Come già accennato, l'attuazione di questi due regolamenti è strettamente connessa con gli articoli 5 e 12 del disegno di legge, concernenti la medesima materia.</p> <p>L'articolo 20 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1238, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo. Il regolamento richiede l'individuazione delle autorità nazionali competenti e la disciplina di determinati aspetti inerenti le caratteristiche specifiche del prodotto.</p>	
<p>Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021. COM(2019) 581 final.</p> <p>Unione Europea</p>	<p>Tale proposta di regolamento si pone l'obiettivo di garantire la continuità di determinati elementi della PAC 2014-2020 anche per l'anno 2021, in attesa dell'entrata in vigore delle norme relative al nuovo quadro legislativo della PAC per il periodo 2021-2027. Tali norme prevedono, in particolare, che gli Stati membri inizino ad attuare i rispettivi piani strategici nazionali della PAC a decorrere dal 1o gennaio 2021, presentandoli alla Commissione europea per la relativa approvazione entro il 1o gennaio 2020.</p> <p>Considerato che il quadro legislativo della nuova PAC e i conseguenti atti delegati e di esecuzione non saranno adottati formalmente entro gennaio 2020, la Commissione europea ritiene necessario prorogare l'applicazione del quadro giuridico esistente e, al contempo, apportare allo stesso alcune modifiche, al fine di garantire la continuità della PAC fino all'entrata in vigore del nuovo sistema.</p> <p>Inoltre, poiché la nuova PAC prevede rilevanti cambiamenti, la Commissione europea ritiene necessario garantire una transizione agevole dall'attuale periodo PAC</p>	<p>Il 27/11/2019 la Commissione Agricoltura della Camera esamina la proposta di Regolamento in sede di parere.</p> <p>Il 12/2/2020 la Commissione Agricoltura esamina la proposta di parere favorevole con osservazioni del presidente. Il 19/2 la proposta di parere è approvata con osservazioni.</p> <p>Il 17/12/2019 la Commissione Agricoltura del Senato inizia a esaminare la proposta.</p>

al prossimo, attraverso specifiche norme transitorie che modificano il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante norme per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, compresi i regimi di aiuti a favore di specifici settori.

In particolare, la Commissione europea intende stabilire norme relative alla durata di ciascuno di tali regimi di aiuti per quanto riguarda l'entrata in applicazione dei piani strategici della PAC degli Stati membri.

Con riferimento ai regimi di aiuti nel settore ortofrutticolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, si rileva che la Commissione intende regolamentare il proseguimento e la modifica dei programmi operativi e dei programmi di attività.

Venendo al contenuto dei singoli articoli della proposta di regolamento in esame, la stessa è suddivisa in tre titoli ed è corredata di tre allegati.

In particolare, il Titolo I (Disposizioni transitorie – artt. 1-7) reca misure volte a prorogare l'attuale quadro giuridico per coprire il periodo aggiuntivo fino a quando non saranno applicabili i nuovi regimi della PAC, nonché disposizioni transitorie specifiche per garantire una transizione agevole dall'attuale periodo PAC al prossimo.

Il Titolo II (Modifiche – artt. 8-13) modifica alcune disposizioni esistenti e riguarda principalmente le disposizioni che prorogano il quadro giuridico attuale.

Il Titolo III (Disposizioni finali – articolo 14) regola l'entrata in vigore della proposta.

L'articolo 1 prevede la possibilità per gli Stati membri che, a causa della mancanza di risorse finanziarie, rischiano di non essere in grado di assumere nuovi impegni giuridici, a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, di prorogare i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale possibilità, devono notificare la decisione alla Commissione che può non concedere tale proroga qualora la ritenga ingiustificata (paragrafo 1). Nel caso in cui gli Stati membri decidano di non avvalersi di tale proroga, alla dotazione non utilizzata per l'esercizio 2021 si applicherebbe l'articolo 8 del regolamento sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)322), in base al quale gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 sono trasferiti in proporzioni uguali sugli anni da 2022 a 2025 e i corrispondenti massimali del QFP sono adeguati di conseguenza (paragrafo 2).

L'articolo 2 stabilisce la proroga del regolamento (UE) n. 1303/2013 – recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – per i Paesi che decidono di avvalersi della facoltà prevista all'articolo 1.

Conseguentemente, sono prorogati di un anno gli obblighi previsti per gli Stati membri ai sensi degli artt. 50, 51, 57 65 e 76 del regolamento (UE) 1303/2013,

riguardanti le relazioni annuali di attuazione dei programmi, le riunioni annuali di riesame, le valutazioni ex post, l'ammissione delle spese e gli impegni di bilancio.

Si prevede, altresì, che per gli stessi Paesi resti ferma la validità dell'accordo di partenariato valido fino al 31 dicembre 2020 che stabilisce la cornice nell'ambito della quale ogni Stato membro definisce la propria strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali europei per la programmazione 2014-2020.

L'articolo 3 prevede la possibilità per gli Stati membri, che decidano di avvalersi della proroga, di ammettere al contributo FEASR alcune tipologie di spesa e in particolare quelle di cui dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 subordinatamente ad alcune condizioni specificamente indicate.

In particolare, ricorda che l'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 riguarda: a) i servizi di base e il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali e dispone che la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico; b) gli investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico; c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online; d) gli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura; e) gli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala; f) gli studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente; g) gli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Il paragrafo 2 dell'articolo 20 stabilisce che il sostegno riguarda esclusivamente le infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia, i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso, sono stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.

La norma stabilisce altresì al paragrafo 3 che gli investimenti, di cui al paragrafo 1, sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla

base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale. I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

Ricorda poi che l'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 riguarda la gestione del rischio. Il sostegno, nell'ambito della presente misura, copre: a) i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito; d) uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito. L'articolo 4 della proposta di regolamento in oggetto prevede l'applicazione degli articoli da 25 a 28 della proposta di regolamento (COM(2018)375) recante disposizioni comuni applicabili a diversi fondi europei per il periodo 2021-2027. In particolare, si prevede la possibilità per il FEASR di sostenere lo sviluppo locale di tipo partecipativo plurifondo.

L'articolo 5 reca disposizioni concernenti la legittimità e la regolarità, a partire dal 1o gennaio 2021, dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1o gennaio 2020.

Gli articoli 6 e 7 contengono norme transitorie relative, rispettivamente, allo sviluppo rurale e al regime di aiuti. In particolare, l'articolo 6 garantisce l'ammissibilità di alcuni tipi di spesa nel nuovo periodo di programmazione 2022-2027, ai sensi della proposta di regolamento sui piani strategici della PAC (COM(2018)392), ancora oggetto di negoziato presso le istituzioni dell'UE.

L'articolo 7 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore ortofrutticolo, la Commissione intende stabilire la modifica o la sostituzione dei programmi operativi. Si dispone che tale modifica debba essere notificata alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2020. Inoltre, al fine di garantire la continuità per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore vitivinicolo e dell'apicoltura, è prevista la loro applicazione fino al termine dei

rispettivi periodi di programmazione.

Con l'articolo 8, la Commissione intende limitare ad un periodo massimo di tre anni la durata dei nuovi impegni pluriennali per quanto riguarda gli interventi agro-climatico-ambientali e silvoambientali e l'agricoltura biologica. Tale disposizione mira a evitare un riporto consistente di impegni dall'attuale periodo di programmazione per lo sviluppo rurale ai piani strategici della PAC.

La norma garantisce, inoltre, la continuità del finanziamento degli impegni assunti sulla base del quadro normativo vigente, attingendo alle risorse finanziarie previste per il sostegno rurale nel prossimo periodo di programmazione. In particolare, la norma modifica l'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1305/2013, prevedendo che l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale per il periodo di proroga (1o gennaio 2021 – 31 dicembre 2021) sia, al massimo, di circa 11.2 miliardi di euro a prezzi correnti. La dotazione corrisponde a quella prevista nella proposta relativa al nuovo piano della PAC 2021-2027 (Allegato IX della proposta di regolamento sui piani strategici (COM(2018)392) ed è coerente con la proposta della Commissione sul QFP 2021-2027.

In particolare per l'Italia, per il 2021, si prevede una dotazione finanziaria di circa 1.27 miliardi di euro contro i circa 1.5 miliardi di euro previsti per il 2020 (Allegato IX della proposta di regolamento sui piani strategici (COM(2018)392)).

L'articolo 9 reca disposizioni per adeguare la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013. La Commissione propone di mantenere invariata per tutto il 2021 la riserva prevista per il periodo attuale di programmazione 2014-2020. L'importo totale attuale è pari a 2.800 milioni di euro frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di euro (a prezzi del 2011).

Inoltre, la norma modifica una serie di scadenze regolamentari che necessitano di un adattamento per coprire il periodo transitorio.

L'articolo 10 reca modifiche al regolamento (UE) n. 1307/2013, che stabilisce i massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020 compreso (allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013).

Per tale motivo, la Commissione ritiene necessario aggiungere i massimali nazionali e netti relativi all'anno civile 2021 (e adeguare anche gli importi di riferimento per il pagamento specifico per il cotone per l'anno civile 2021). Avverte, a tale proposito, che i nuovi massimali nazionali e netti sono contenuti nell'allegato II della proposta di regolamento in oggetto e riportati nella relazione pubblicata su Geocamera.

Da un confronto delle tabelle, si evince che, per l'Italia, il massimale nazionale dei pagamenti diretti previsto per il 2021 è di circa 3.5 miliardi di euro, più basso rispetto ai circa 3.7 miliardi di euro previsti per il 2019 e per il 2020. Per quanto riguarda il massimale netto, per il 2021 è di circa 3.5 miliardi di euro contro i circa 3.7 miliardi di euro del 2019 e 2020. La dotazione finanziaria complessiva proposta

per la nuova PAC, sulla quale sono in corso i negoziati tra gli Stati membri, subirebbe una riduzione rispetto alla programmazione in corso. Rammenta, al riguardo, che il Governo italiano è contrario a tale riduzione e al meccanismo della convergenza esterna dei pagamenti diretti.

L'articolo 10 introduce, altresì, la possibilità per gli Stati membri di continuare a trasferire fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale (flessibilità tra i pilastri) dopo il 2020. Conseguentemente, gli Stati membri possono decidere, entro il 1o agosto 2020, di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR, fino al 15 per cento dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2021 (corrispondente all'esercizio finanziario 2022), fissati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Gli Stati membri che non adottano tale decisione possono stabilire di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti (FEAGA), fino al 15 per cento (e nel caso di Bulgaria, Estonia Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia fino al 25 per cento) dell'importo destinato a sostegno finanziato a titolo del FEASR per l'anno civile 2021 (corrispondente all'esercizio finanziario 2022). Tale decisione deve essere comunicata alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

La proposta stabilisce, inoltre, la possibilità per gli Stati membri di proseguire il processo di convergenza interna dopo il 2019. Gli Stati membri devono comunicare annualmente la loro decisione per l'anno successivo.

La proposta prevede, infine, una proroga del regime di pagamento unico per superficie nel periodo transitorio. L'articolo 11 sostituisce l'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1308/2013, prevedendo per i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola finanziamenti per il 2021 pari a circa 10,6 milioni di euro per la Grecia, 554 mila euro per la Francia e circa 34,6 milioni di euro per l'Italia (l'importo relativo al 2020 ammonta invece a 35.9 milioni di euro).

Inoltre, l'articolo 11 sostituisce l'articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento, prevedendo, sempre per l'anno 2021, un finanziamento da parte dell'UE alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo della Germania pari circa 2,18 milioni di euro. Tale articolo modifica poi l'allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013 concernente i limiti di bilancio dei programmi di sostegno, aggiungendo gli esercizi di bilancio dal 2021 in poi (allegato III della presente proposta di regolamento).

Infine, l'articolo 12 modifica il regolamento (UE) 228/2013, recante misure nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, mentre l'articolo 13 modifica il regolamento (UE) n. 229/2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo, al fine di adeguarne gli importi a decorrere dal 1o gennaio 2021 in linea con il QFP 2021-

	2027.	
<p>Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare</p> <p>S 1252 Governo</p>	<p>Il provvedimento si compone di due articoli.</p> <p>L'articolo 1 conferisce al comma 1 la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di agricoltura e agroalimentare, finalizzati a semplificare e codificare la normativa di settore per migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese.</p> <p>Il comma 2 contiene i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Si prevedono innanzitutto interventi sui testi normativi, attraverso l'organizzazione e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo e indicazione espressa delle norme contestualmente abrogate.</p> <p>Una seconda area di intervento riguarda la semplificazione amministrativa: si prevede la revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole, preordinati all'erogazione dell'aiuto ovvero al sostegno regionale, nazionale e europeo nell'ambito della Politica agricola comune; per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, il ricorso a meccanismi pattizi al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro termini inferiori rispetto a quelli massimi previsti, ovvero di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura.</p> <p>Altri principi di delega intervengono sulla regolazione dei mercati, attraverso la revisione e semplificazione della normativa in materia, al fine di assicurare un corretto funzionamento delle regole di concorrenza del mercato ed un'equa ripartizione dei margini lungo la filiera; nonché il potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione delle imprese, al fine di assicurare una maggiore trasparenza nelle relazioni di mercato.</p> <p>Sono poi introdotte deleghe per incentivare l'attività d'impresa, attraverso: la previsione di misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari con l'obiettivo anche di assicurare un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti; la revisione degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, anche assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali; la definizione di una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura di precisione e la promozione di misure innovative</p>	<p>Il 9/7/2019 la Commissione Agricoltura del Senato inizia a esaminare il testo.</p>

per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi di produzione in agricoltura.

Specifici criteri di delega riguardano le attività di controllo, prevedendo il riordino della disciplina delle frodi agroalimentari, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; l'istituzione di un sistema unico di controlli al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente in materia di qualità dei prodotti e di produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea.

Si prevedono inoltre criteri e principi direttivi volti alla semplificazione burocratica: la previsione che nelle situazioni in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione possa adottare provvedimenti a carattere generale; l'eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi; la previsione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica e che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e di individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.

Il comma 3, che precisa che, nell'esercizio suddette deleghe, al fine di individuare le attività o gruppi di attività su cui intervenire in via prioritaria il Governo può procedere alla verifica dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Al comma 4 viene disciplinata la procedura per l'esercizio della delega. In particolare, i decreti sono adottati entro due anni dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere del Consiglio di Stato (entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione). Essi sono poi trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti

	<p>per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Evidenzia che la norma prevede una forma di parere cosiddetto "rinforzato": qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.</p> <p>Il comma 5 prevede la possibilità per il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di adottare uno o più decreti legislativi recanti modificazioni integrative e correttive, con la medesima procedura e i medesimi criteri e principi direttivi.</p> <p>L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede in particolare la clausola di neutralità finanziaria per l'attuazione delle deleghe, fatto salvo il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il quale qualora uno o più decreti legislativi di attuazione determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.</p>	
<p>Disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare.</p> <p>C. 1792 Gelmini. (FI)</p>	<p>L'iniziativa legislativa muove dall'esigenza innegabile di dotare l'Italia di infrastrutture moderne per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti.</p> <p>L'insufficienza dell'attuale parco impiantistico – soprattutto nelle regioni centrali e meridionali – è la principale causa dell'eccessivo ricorso alle discariche e del dispendioso trasferimento verso gli impianti del Nord di ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da territori che non sono in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti all'interno dei loro confini. Favorire la creazione di nuovi impianti e quindi il recupero di materia e di energia consentirebbe di raggiungere più agevolmente gli ambiziosi obiettivi di tutela ambientale e di economia circolare che animano le recenti direttive dell'Unione europea.</p> <p>Ne consegue che il cuore della proposta di legge sta proprio nell'articolo 1, il cui obiettivo principale è quello di favorire e soprattutto accelerare la realizzazione degli impianti indispensabili per chiudere il ciclo dei rifiuti nel nostro Paese. La carenza di questi impianti in buona parte del Paese, è ormai davvero insostenibile.</p> <p>In quest'ottica, l'articolo 1 reca tre gruppi di disposizioni. Un primo gruppo di norme (commi 1-2) è finalizzato alla ricognizione dei fabbisogni impiantistici sul territorio nazionale; un secondo gruppo (commi 3-8) prevede la nomina di commissari straordinari, al fine di accelerare l'effettiva realizzazione degli impianti e un terzo gruppo di disposizioni (commi 9-15) riguarda invece la semplificazione</p>	<p>Il 12/2/2020 la Commissione Ambiente della Camera inizia a esaminare il ddl in sede referente.</p>

delle procedure, incentivi e agevolazioni, nonché la costituzione di un Fondo finalizzato al miglioramento e al riequilibrio territoriale dell'offerta impiantistica, con una dotazione complessiva di 750 milioni di euro.

Il comma 1 individua i soggetti coinvolti nella ricognizione degli impianti (Ministero dell'ambiente, ISPRA, ARPA), la tipologia di impianti da censire e la misurazione del relativo fabbisogno.

Il comma 2 detta disposizioni volte a raccordare la ricognizione prevista dal comma 1 con quella già svolta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati nella scorsa legislatura con particolare riguardo agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi e agli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata.

Il comma 3 consente, ove necessario, la nomina di uno o più commissari straordinari, fino ad un massimo di 5, con DPCM, previo parere del presidente della regione interessata. Il medesimo comma ne definisce la competenza territoriale (Nord, Centro, Sud, Sardegna e Sicilia) nonché le funzioni di stimolo alla programmazione, gestione e realizzazione degli impianti.

I commi 4 e 5 disciplinano la durata dell'incarico, che viene fissata in 12 mesi, prorogabili o rinnovabili per un triennio dalla prima nomina, nonché le modalità, la struttura e il compenso.

Il comma 6 dispone che il commissario straordinario possa adottare tutte le iniziative volte alla realizzazione degli impianti anche operando in deroga alle disposizioni vigenti relative ai termini di conclusione dei procedimenti e delle autorizzazioni, fermo restando comunque il rispetto della vigente normativa in materia di autorizzazioni ambientali prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

I commi 7 e 8 consentono al commissario straordinario di convocare la conferenza di servizi per facilitare la conclusione del procedimento autorizzatorio e di promuovere, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma per l'individuazione dei soggetti idonei pubblici, privati o misti, dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali necessari per l'affidamento dell'opera, nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 159 del 2011 (recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.»).

Il comma 9 prevede l'emanazione, entro 60 giorni di un decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia) per la definizione dei criteri e delle modalità per l'eventuale revoca dei benefici e il recupero di somme indebitamente percepite dal soggetto.

Il comma 10 prevede l'applicazione, per gli impianti di cui al presente articolo, della disciplina relativa ai termini procedurali ambientali e di espropriazione per pubblica utilità prevista dal comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014.

Il comma 11, ai fini del miglioramento e del riequilibrio territoriale dell'offerta

impiantistica, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo con una dotazione complessiva di 750 milioni di euro (150 milioni per l'anno 2019 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021).

Il comma 12 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione della disciplina di utilizzo del fondo nonché della quota di partecipazione a carico degli enti territoriali.

In base al comma 13, gli enti territoriali possono prevedere incentivi o agevolazioni volti a favorire il coinvolgimento del capitale privato nella realizzazione e nella gestione degli impianti, avvalendosi delle risorse del Fondo.

Il comma 14 specifica che tali incentivi e agevolazioni sono cumulabili con quelli già previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea. Il comma 15 dispone che le spese effettuate dalle regioni per gli impianti di cui al presente articolo sono escluse dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità interno di cui all'articolo 32 della legge n. 183 del 2011.

L'articolo 2 istituisce, al comma 1, un Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo per l'economia circolare finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per sostenere investimenti in ricerca e sviluppo nei seguenti ambiti: *a)* processi di produzione o di valorizzazione di prodotti che comportano una riduzione dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita; *b)* miglioramento della qualità delle materie prime secondarie; *c)* aumento del riciclaggio e della biodegradabilità della plastica, considerando tale materiale riciclabile all'infinito; *d)* sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti; *e)* sviluppo di processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca negli ambiti dell'economia circolare; *f)* incentivazione delle imprese nella ricerca, nelle tecnologie e nelle soluzioni innovative volte a migliorare e a favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e di riciclo.

Il comma 2 demanda la disciplina del funzionamento del Fondo ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 specifica che i soggetti privati interessati possono cumulare le agevolazioni concesse dal Fondo con quelle già previste dalla vigente normativa in materia e beneficiare della quota di cofinanziamento prevista dal programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione 2014-2020 «Orizzonte 2020» e dal programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di cui al regolamento UE n. 1293/2013 dell'11 dicembre 2013. Si ricorda peraltro che nel corso del 2019 presso il Parlamento europeo è stata approvata, in prima lettura, una Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima

(LIFE), per il periodo 2021-2027, che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013.

Ai sensi del comma 4, i soggetti privati possono altresì usufruire – per ciascun anno del triennio 2019-2021 – di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di investimento sostenute e documentate, fino a un importo massimo annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite di quattro milioni di euro annui.

Il comma 5 specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di inserire specifiche tecniche e clausole contrattuali, al fine di favorire nei contratti pubblici relativi alla ristorazione collettiva e alla fornitura di derrate alimentari, attraverso l'assegnazione di punteggi premianti, l'offerente che fornisce contenitori e imballaggi realizzati con materiali biodegradabili o compostabili.

Mentre si richiama il rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di servizi di ristorazione (articoli 34 e 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), si prevede che sia invece conformata a tale nuova regola il decreto del Ministro dell'ambiente 25 luglio 2011 relativo all'adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara.

Il comma 3 novella il comma 6 dell'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici. Lo scopo è quello di introdurre un nuovo criterio di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

In sostanza, si prevede che, nella predisposizione dei documenti di gara, la stazione appaltante valuterà, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, anche il criterio della minore quantità di contenitori e di imballaggi a parità di prodotto contenuto, nonché le loro caratteristiche qualitative.

Rileva che il comma 4 è di fatto scavalcato dalla stessa normativa europea. Ricordo infatti che sulla base della «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare», l'Unione europea ha emanato la direttiva 2019/904/UE che prevede divieti di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso a decorrere dal luglio 2021. Gli Stati membri hanno due anni di tempo per adeguare i propri ordinamenti. È evidente che il divieto del monouso dovrà essere ben declinato, e comunque andrà rivisto per molti prodotti, penso per esempio, a quelli sanitari.

L'articolo 4 riscrive integralmente la disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) contenuta nel testo dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente).

Poiché la proposta di legge in esame è stata presentata il 18 aprile 2019, essa non

	<p>può tenere conto delle modifiche e delle integrazioni successivamente apportate prima dal decreto sblocca- cantieri (articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 32 del 2019) e, in seguito, dall'articolo 14-<i>bis</i> del decreto-legge n. 101 del 2019.</p> <p>Tali modifiche e integrazioni contengono, nella sostanza, disposizioni analoghe a quelle recate dall'articolo in esame. Ad esempio, il comma 2 è sostanzialmente già presente nella normativa vigente, così come è già previsto il registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti in cui sono raccolte le autorizzazioni rilasciate con indicazioni di <i>end of waste</i> previsto dal comma 6</p> <p>L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria della proposta di legge.</p> <p>In particolare si dispone che le risorse per il Fondo per il miglioramento e il riequilibrio territoriale dell'offerta impiantistica previsto dall'articolo 1, comma 11 siano a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per risorse pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.</p> <p>La copertura del Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore dell'economia circolare (previsto dall'articolo 2, comma 1), per risorse pari a 100 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, e per l'erogazione del credito di imposta per i privati (previsto dall'articolo 2, comma 4), pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, avviene invece a valere sul fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.</p>	
<p>Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari</p> <p>S 607 Donno (M5S) + altri</p>	<p>La norma, mirante a tutelare la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari attraverso una completa e corretta informazione in etichetta al consumatore sulla qualità della materia prima, la provenienza di un alimento e le sue modalità di trasformazione, non ha trovato concreta applicazione. Ciò in quanto non sono stati ancora emanati i decreti di attuazione del Ministro delle politiche agricole e del Ministro dello sviluppo economico previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 4 nella sua formulazione originaria e che avrebbero dovuto specificare le effettive modalità di indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari commercializzati e dell'eventuale utilizzo di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM).</p> <p>Per tale ragione il disegno di legge in titolo, composto di un solo articolo, modificando l'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, dispone un termine certo di sessanta giorni per l'emanazione dei decreti attuativi, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. L'articolo 1 contiene le definizioni di "prodotto agroalimentare", "fase di produzione" e "operatore agroalimentare".</p> <p>L'articolo 2 riguarda la tutela delle produzioni agroalimentari nazionali, prevedendo che si intende realizzato interamente in Italia il prodotto agroalimentare le cui singole fasi di coltivazione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio nazionale.</p> <p>L'articolo 3 detta le norme sulle</p>	<p>Il 5/3/2019 La Commissione Agricoltura del Senato inizia a esaminare i testi in sede redigente.</p>

	<p>indicazioni e diciture del prodotto agroalimentare italiano: sulle confezioni dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 2 devono essere riportate le diciture "realizzato interamente in Italia" o "100 per cento <i>made in Italy</i>" o "100 per cento italiano" o "tutto italiano" o altre equivalenti. L'articolo 4 impegna il MIPAAFT a promuovere iniziative di informazione dei consumatori, volte a contrastare e a prevenire le frodi agroalimentari, nonché a favorire una corretta conoscenza della provenienza dei prodotti agroalimentari.</p> <p>L'articolo 5 prevede che i controlli volti a garantire le finalità della legge siano svolti dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), mentre il Ministero dello sviluppo economico promuove intese con i competenti organi degli Stati non appartenenti all'Unione europea, per garantire la tutela dei prodotti agroalimentari nazionali.</p> <p>L'articolo 6 stabilisce le sanzioni per le violazioni della legge. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 8 detta le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che i prodotti confezionati e immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della legge e che non rispondono ai requisiti dei prodotti interamente italiani di cui all'articolo 2 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.</p>	
<p>Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.</p> <p>C. 183-A Gallinella (M5S) S 878 - Gallinella</p>	<p>La proposta di legge, nel nuovo testo proveniente dalla Camera, all'articolo individua le finalità del provvedimento, che consistono nella valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. Le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per la realizzazione delle suddette finalità, fermo restando il vincolo dell'invarianza di spesa.</p> <p>L'articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, i "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile" sono quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta" sono quelli la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale.</p> <p>Il successivo articolo 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori dei prodotti a chilometro zero</p>	<p>Il 7/8/2018 La Commissione Agricoltura della Camera inizia a esaminare il testo in sede referente.</p> <p>Il 27/9 inizia la discussione sul ddl e la commissione decide di incaricare la relatrice Cimino (M5S) di produrre un nuovo testo aggiornato. Il 2/10 la Commissione decide di adottare un nuovo testo base per il proseguo dell'esame. Il 9/10 sono esaminati gli emendamenti presentati. Gadda (PD) fa presente che la proposta di legge si riferisce indifferentemente al «chilometro zero» e al «chilometro utile» senza che di quest'ultimo sia data un'apposita definizione. Sono approvati e respinti numerosi emendamenti e al termine della seduta il testo emendato è inviato alle altre commissioni per il parere. L'11/10 il testo è emendato e la commissione da mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.</p> <p>Il 15/10 il testo approda in Assemblea per l'esame.</p>

	<p>o utile e da filiera corta e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.</p> <p>L'articolo 4 prevede che i comuni possono riservare appositi spazi all'interno dei mercati di prodotti agricoli agli imprenditori agricoli, che vendono prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e che le regioni e gli enti locali, d'intesa con il commercio e la grande distribuzione organizzata, favoriscono la destinazione di particolari aree degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei medesimi prodotti.</p> <p>L'articolo 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, l'istituzione del logo "chilometro zero o utile" e del logo "filiera corta" nonché l'indicazione delle condizioni e delle modalità di attribuzione e gestione degli stessi loghi.</p> <p>L'articolo 6 sostituisce il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), concernente gli appalti relativi ai servizi di ristorazione, prevedendo che, in sede di gara, a parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo in quantità congrua di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o da filiera corta.</p> <p>L'articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l'immissione sul mercato o l'utilizzo dei loghi in relazione a prodotti definiti a chilometro zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame.</p> <p>L'articolo 8 contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento con l'articolo 11, comma 2, della legge n. 158 del 2017, che reca la vigente disciplina in materia di promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, nonché la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle minoranze linguistiche per la traduzione bilingue dei loghi di cui all'articolo 5.</p>	<p>D'Alessandro (PD) fa presente che questo provvedimento, intanto, si inserisce all'interno di un quadro legislativo che non fa i conti con gli interventi legislativi a livello regionale, perché le regioni, in tutto o in parte, hanno, con proprie leggi regionali, disciplinato la materia, o hanno provato a disciplinare la materia o, ancora, hanno provato a individuare, per esempio, anche agevolazioni, affinché si possano valorizzare i prodotti di filiera corta o a chilometro zero. Il 16/10 sono esaminati gli emendamenti agli articoli 1 e 2.</p> <p>Il 17/10 l'Assemblea della Camera approva il ddl emendato che andrà in Senato.</p> <p>Il 6/11 la Commissione Agricoltura del Senato inizia l'esame del ddl già approvato dalla Camera</p> <p>Il 29/10/2019 la Commissione Agricoltura del Senato decide di effettuare audizioni.</p>
<p>Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.</p> <p>C. 410 Cenni (PD) C 290 Gadda (M5S)</p>	<p>L'intervento normativo risulta motivato in ragione della crescita considerevole del comparto nazionale dell'agricoltura biologica che si è verificata negli ultimi anni sia in termini di quantità delle produzioni realizzate sia come superficie delle colture, nonché in ragione del carattere anti-ciclico dell'agricoltura biologica negli anni del recente passato in cui tutti i settori produttivi sono stati investiti da una grave crisi, che lo hanno reso una parte importante della nostra economia agricola e non più un settore di nicchia. Tali ragioni rendono necessaria, ad avviso delle presentatrici delle due proposte di legge, l'introduzione, da parte del legislatore nazionale, di norme mirate per promuovere lo sviluppo e la competitività del comparto, compatibili con la regolamentazione europea vigente.</p>	<p>Il 7/8/2018 la Commissione Agricoltura della Camera inizia a esaminare il testo in sede referente.</p> <p>Il 27/9 la Commissione decide di organizzare un ciclo di audizioni.</p> <p>Il 20/11 è abbinato l'ulteriore ddl di Parentela. Si forma un comitato ristretto al fine di formare un unico testo.</p> <p>Il 21/11 è approvato un testo unificato formato da 16 articoli.</p> <p>Il 29/11 sono approvati diversi emendamenti agli</p>

<p>C 1314 Parentela (M5S) S 988 Parentela (M5S)</p>	<p>L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che - fatto salvo il vigente sistema dei controlli - mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.</p> <p>La norma definisce la produzione biologica come "attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale", in quanto settore economico basato su una serie di valori prioritari. Si prevede che lo Stato favorisca e promuova ogni iniziativa volta all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare forme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. Infine, segnala la rilevanza della disposizione che prevede, ai fini della legge in esame, l'equiparazione del metodo di agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica, purché applicato nel rispetto delle disposizioni degli specifici regolamenti dell'Unione europea.</p> <p>L'articolo 2 contiene le definizioni di "produzione biologica" o "metodo biologico, di "prodotti biologici" e di "aziende con metodo biologico".</p> <p>L'articolo 3, individua il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo come l'autorità nazionale di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre l'articolo 4 definisce le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come le autorità locali competenti a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative di settore. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.</p> <p>L'articolo 5 istituisce presso il MIPAAFT il Tavolo tecnico per la produzione biologica, sopprimendo contestualmente il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile e il Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica. La norma stabilisce la composizione del Tavolo tecnico ed i relativi compiti: delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica; esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo; proporre attività di promozione; nonché individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico. L'articolo 6, istituisce il marchio biologico italiano, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione "Biologico italiano", precisando le condizioni per il suo utilizzo.</p> <p>L'articolo 7 disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con cadenza triennale e aggiornato annualmente. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con una pluralità di obiettivi: tra i più significativi, cita quelli di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali (specie dei</p>	<p>articoli.</p> <p>Il 5/12 la Commissione da mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.</p> <p>Il 10/12 L'Assemblea della Camera inizia a esaminare il testo della Commissione Agricoltura. Il sottosegretario Franco Manzato interviene e afferma che "Noi abbiamo una responsabilità, che è quella di portare il nostro sistema agroalimentare ad un posizionamento molto più elevato, perché la nostra qualità è legata non solamente alla nostra produzione, ma anche a tutta la filiera e al ruolo che ha l'Italia all'interno del mondo per quanto riguarda la promozione del suo made in Italy, che significa tutto, non solo la tecnologia ma anche tutta la nostra produzione agroalimentare. Io non vedo grande contrapposizione in questo momento tra la produzione convenzionale e la produzione bio, sono due elementi che corrono parallelamente. Sarà alla sensibilità dell'imprenditore di scegliere un tipo di lavorazione piuttosto che un'altra, sapendo anche che c'è, rispetto a quello che ho sentito, un elemento in più rispetto a qualche decina di anni fa, quando le aree ambientaliste erano veramente contro l'azienda produttrice agricola nell'affrontare i problemi ambientali in genere".</p> <p>11/12 Approvato il testo che andrà al Senato</p> <p>19/3/2019 La Commissione Agricoltura del Senato esamina il testo in sede redigente. Si decide di procedere ad alcune audizioni.</p> <p>L'8/1/2020 riprende l'esame del testo.</p> <p>Il 4/2 è comunicato che sono stati presentati 68</p>
---	---	--

piccoli produttori) e di sostenere le forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera produttiva, nonché il monitoraggio del settore attraverso il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), le attività di controllo, certificazione e tracciabilità dei prodotti biologici, nonché la ricerca e sviluppo dei prodotti stessi. In materia, il Ministro presenta alle Camere una relazione annuale.

L'articolo 8 introduce il Piano nazionale per le sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il piano, aggiornato a cadenza triennale, è finanziato mediante il Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto. L'articolo 9, istituisce presso il MIPAAFT il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese autorizzate alla vendita di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Ulteriore novità è la previsione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso. Segnala quindi le misure del provvedimento finanziate con le risorse del Fondo.

L'articolo 10 introduce strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica prevedendo, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, che lo Stato sostenga la stipulazione di contratti di rete, la costituzione di cooperative tra produttori e la sottoscrizione di contratti di filiera all'interno del settore.

L'articolo 11 stabilisce una serie di misure per il sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica da parte dello Stato, sia tecnologica che applicata. In proposito, illustra in dettaglio i vari interventi: è prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche e di aggiornamento per i docenti degli istituti agrari pubblici, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione professionale per gli operatori del settore, sulla base dei principi stabiliti con un apposito decreto, previa

emendamenti e si rinvia la discussione.
Il 18/2 si comincia in Commissione a esaminare emendamenti e ordini del giorno.

intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Si sofferma poi sull'articolo 13, che contiene un'ampia disciplina sui distretti biologici. Fatte salve l'inclusione dei distretti biologici e dei biodistretti tra i distretti del cibo, si stabilisce che costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, con una significativa produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Con decreto ministeriale sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con altro decreto interministeriale sono poi definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo.

L'articolo 14 interviene in materia di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro può essere riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o della medesima circoscrizione economica. Ricorda che la norma in esame definisce i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello di rappresentare un determinato valore percentuale dei prodotti della filiera biologica nazionale o della circoscrizione di riferimento. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere al Ministero che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti alla stessa organizzazione, sulla base di alcune condizioni.

L'articolo 15 regola gli accordi quadro che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (come definite nella stessa norma) possono stipulare per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 riguarda le intese di filiera per i prodotti biologici. Si prevede l'istituzione, presso il MIPAAFT, del Tavolo di filiera per i prodotti biologici, che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale allo scopo di valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologici per pianificare e programmare la produzione.

L'articolo 17 reca disposizioni inerenti alle organizzazioni dei produttori biologici, che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il testo specifica i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.

	<p>L'articolo 18, prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà si sono sviluppate, hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro ed evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata, nonché il diritto al libero scambio. La norma rinvia alla disciplina generale contenuta nell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, recante disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e di materiale eterogeneo biologico. Infine, l'articolo 19 disciplina le abrogazioni espresse, mentre l'articolo 20 reca la clausola di salvaguardia per le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.</p>	
<p>Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione</p> <p>C. 1549 Cenni (PD) S 1373 Cenni (PD)</p>	<p>La proposta di legge in esame mira ad introdurre nell'ordinamento norme per limitare il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari che penalizza intere filiere, con ripercussioni dirette sulle dinamiche di produzione e sui rapporti di lavoro nelle campagne, e a promuovere dunque un'agricoltura di qualità attenta alla salute dei consumatori, all'ambiente e ai diritti dei lavoratori impiegati. Il testo pervenuto dalla Camera nel Capo I - intitolato "Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti agricoli e agroalimentari" - l'articolo 1 prevede disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. In particolare si prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 - che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenuto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.</p> <p>L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione</p>	<p>Il 13/3/2019 la Commissione Agricoltura della Camera inizia a esaminare la proposta di legge in sede referente.</p> <p>Il 30/4 sono ascoltati i rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti.</p> <p>Il 14/5 la commissione adotta un nuovo testo base.</p> <p>Il 5/6 la Commissione Agricoltura della Camera esamina gli emendamenti presentati e ne sono approvati alcuni..</p> <p>Il 19/6 la Commissione approva due ulteriori emendamenti e da mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.</p> <p>Il 25/6 Il testo è illustrato all'Assemblea.</p> <p>Il 27/6 il ddl è approvato e passa al Senato.</p> <p>L'8/1/2020 Inizia l'esame del testo approvato dalla Camera in sede referente dalla commissione Agricoltura del Senato.</p> <p>Il 14/1 alcuni senatori propongono di svolgere audizioni e di congiungere il ddl con il 1565.</p>

all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Passando al Capo II - intitolato "Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione" - l'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tal fine, ai sensi del comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (elencati al comma 2): a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; b) introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari ; c) definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Ai sensi del comma 3 tale decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Lo schema di decreto sarà, poi, trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmetterà nuovamente i testi

	<p>alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni, mentre le Commissioni potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto potrà essere adottato. È prevista infine al comma 4 una clausola di invarianza finanziaria. .</p>	
<p>Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale</p> <p>S 728 Vallardi (Misto) C 2115 “</p>	<p>La proposta di legge approvata dal Senato contiene 14 articoli ed è volta a valorizzare le piccole produzioni agroalimentari di origine locale. L'articolo 1 definisce le finalità e i principi. Il comma 1 indica come finalità dell'intervento legislativo quella di valorizzare: la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi: salubrità dell'alimento prodotto; marginalità o limitatezza della produzione, intesa nel senso che essa deve rappresentare la quota parte, anche in termini di reddito, della produzione; localizzazione, intesa come possibilità di commercializzare prodotti che derivano esclusivamente dalla produzione primaria realizzate esclusivamente in ambito locale; limitatezza intesa come possibilità di produrre e commercializzare solo ridotte quantità in termini assoluti; specificità intesa come possibilità di produrre e commercializzare solo i prodotti indicati nel decreto a cui l'articolo 11, comma 1, fa rinvio. Il comma 1 fa, comunque, salva la facoltà degli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Tale specificazione è stata introdotta nel corso dell'esame del provvedimento al Senato per fugare dubbi in ordine alla possibile sovrapposizione con la normativa vigente sulla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli contenuta, appunto, nel richiamato articolo, che permette tale attività su tutto il territorio nazionale e senza limiti quantitativi o temporali.</p> <p>Il comma 2 chiarisce che per «PPL- Piccole produzioni locali» si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta nell'ambito della provincia dove si trova la sede di produzione o delle province contermini.</p> <p>Il comma 3 prevede che i prodotti ottenuti da carni di animali (piccoli quantitativi di pollame e lagomorfi o di selvaggina selvatica) provenienti dall'azienda agricola devono essere regolarmente lavorati in un macello riconosciuto, che abbia la sede nell'ambito della provincia in cui vi è la sede di produzione dell'azienda. La norma fa salve le deroghe previste dall'articolo 1, par. 3, lett. d) ed e) del Regolamento (CE) n. 853/2004 alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.</p> <p>L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione. A tal fine, prevede, al comma 1</p>	<p>Il 19/9/2018 la Commissione Agricoltura del Senato inizia a trattare il ddl in sede redigente. Il senatore Taricco (PD) rileva la necessità di effettuare un approfondimento sui rapporti tra la disciplina ivi contenuta e le norme analoghe già esistenti a livello nazionale e regionale, per evitare sovrapposizioni o conflitti. Cita in proposito il caso delle norme sulle produzioni agricole tradizionali (PAT), per le quali ad esempio sono già stati definiti alcuni panieri.</p> <p>Il sottosegretario MANZATO precisa che il disegno di legge in discussione si limita a offrire uno strumento semplificato ai piccoli imprenditori agricoli o ittici per integrare il loro reddito attraverso la vendita diretta dei loro prodotti agroalimentari. Trattandosi di piccoli quantitativi, non si richiede agli operatori di dotarsi di nuove attrezzature o strutture, perché restano valide quelle esistenti. Il punto discriminante è la semplificazione dei controlli da parte delle ASL e degli altri servizi di vigilanza che devono essere svolti in maniera adeguata e proporzionata, anche se rigorosa. Occorre quindi da parte delle Regioni un approccio collaborativo nei confronti degli operatori, per guidarli nell'impostazione della loro attività. L'esperienza in tal senso delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia è estremamente positiva, dato che negli ultimi anni circa 800 operatori hanno aderito all'iniziativa delle PPL. Il Ministero è pronto a dare il proprio contributo all'iter del provvedimento.</p> <p>Il 23/10 E' annunciato l'arrivo in Commissione di un ddl dalla Camera apparentemente di argomento simile.</p> <p>Il 20/11 la Commissione Agricoltura del Senato</p>

	<p>che il provvedimento in esame si applichi: agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile; agli imprenditori apistici di cui alla legge n. 313 del 2004; agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012; alle imprese agricole o ittiche che si associano per le finalità della legge; agli istituti tecnici e professionali a indirizzo a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che nello svolgimento della propria attività didattica, producono e trasformano piccoli quantitativi di prodotti agroalimentari.</p> <p>Si ribadisce che deve trattarsi di prodotti primari o trasformati dalle sole materie prime prodotte o allevate sui terreni dell'azienda in esame.</p> <p>Il comma 2 prevede che le aziende agricole che svolgono attività agrituristica possono in tale ambito avvalersi di prodotti PPD (piccole produzioni locali) purché, limitatamente ad essi, seguano le disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Il comma 3 specifica che la produzione primaria deve essere svolta su terreni di pertinenza aziendale; tale requisito non si applica nel caso di attività apistica, che, ai sensi della legge n. 313 del 2004, non è necessariamente correlata alla gestione del terreno.</p> <p>Il comma 4 specifica che è fatta salva la possibilità di effettuare la vendita diretta delle piccole produzioni locali, applicando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001. L'articolo 3 detta norme in materia di etichettatura dei prodotti derivanti da piccole produzioni locali.</p> <p>Il comma 1 rinvia alle disposizioni contenute in ambito europeo e nazionale, rispettivamente, nel Regolamento n. 1169/2011 e nel decreto legislativo n. 231 del 2017. Prevede, poi, che i PPL devono indicare in etichetta in maniera leggibile la dicitura «PPL- piccole produzioni locali» seguita dal Comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di un sopralluogo, secondo le modalità indicate nel decreto previsto dall'articolo 11.</p> <p>Il comma 2 fa salve alcune norme specifiche in materia di indicazione obbligatoria. Si tratta, più precisamente, delle norme contenute nel decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, relativo all'indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento; nel regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo all'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita; nel regolamento n. 1308/2013, per la parte riguardante i prodotti vitivinicoli; nel regolamento n. 251 del 2014 relativo ai prodotti vitivinicoli aromatizzati; nel regolamento n. 848 del 2018 relativo ai prodotti biologici; nel regolamento n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose.</p> <p>Il comma 3 prevede che ai fini della tracciabilità delle produzioni, gli operatori provvedono a conservare tutta la documentazione relativa alle diverse fasi di produzione e commercializzazione.</p>	<p>esamina gli emendamenti in sede redigente.</p> <p>Il 5/12 si esaminano gli emendamenti giunti dalle altre commissioni</p> <p>Il 26/3/2019 sono presentati ulteriori emendamenti al testo.</p> <p>Il 25/6 sono votati gli emendamenti e la commissione conferisce mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.</p> <p>Il 24/9 l'Assemblea approva il testo che passa alla Camera.</p> <p>Il 4/2 la Commissione Agricoltura della Camera inizia a esaminare il testo. La commissione decide poi di iniziare audizioni.</p>
--	--	---

L'articolo 4, comma 1, prevede l'istituzione del marchio PPL- piccole produzioni locali a cura di un decreto del Ministero (rectius Ministro) delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si specifica che il marchio può essere utilizzato nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono i prodotti in esame.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del marchio, il disposto in esame in parte rinvia al decreto ivi previsto, in parte fa riferimento al decreto previsto dall'articolo 11, al quale demanda la definizione degli strumenti per i controlli e l'individuazione delle modalità di conservazione dei documenti relativi alla tracciabilità di cui all'articolo 3.

Il comma 2 contiene la stessa disposizione di salvaguardia già contenuta al comma 2 dell'articolo 3. Il comma 3 prevede che la licenza d'uso del marchio «PPL-piccole produzioni locali» è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati dalle regioni e dalle province di Trento e Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 11 della proposta di legge in esame.

I commi 4, 5 e 6 prevedono che il marchio possa essere utilizzato solo per i prodotti PPL, da solo o affiancato ad altri marchi già autorizzati. Viene data facoltà alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di includere tra i prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati con marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.

Il comma 7 autorizza la spesa di 32.000 euro per il 2019 (annualità che richiede un aggiornamento) per far fronte all'istituzione del suddetto marchio.

L'articolo 5 detta norme in materia di consumo immediato e vendita diretta.

Viene previsto, al riguardo, che tali attività, riferite alle piccole produzioni locali, possono essere gestite dall'imprenditore agricolo o ittico purché svolte nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o delle province contermini ed avvengano (comma 1): presso la propria azienda o presso gli esercizi di vendita connessi, inclusa la malga; nell'ambito di mercati, fiere o altre manifestazioni; negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, purché la fornitura non superi il 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice. Il comma 2 stabilisce che i comuni possono riservare agli imprenditori ittici o agricoli appositi spazi per la vendita diretta dei prodotti PPL.

Gli esercizi commerciali, a loro volta, possono dedicare appositi spazi di vendita in modo da renderli visibili.

L'articolo 6 prevede che gli imprenditori agricoli o ittici che producono e commercializzano PPL devono rispettare i requisiti igienici previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004.

L'articolo 7 detta disposizioni dettagliate in merito ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti in esame (si ricorda, in proposito, che disposizioni di carattere analogo sono contenute nelle

proposte di legge all'esame della Commissione Agricoltura in materia di agricoltura contadina A.C. 1269,1825 e 1968).

L'articolo 8 istituisce una sezione internet del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la raccolta delle informazioni utili alla valorizzazione dei prodotti PPL.

L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti PPL. Il corso deve essere frequentato entro 15 mesi dalla registrazione dell'attività a meno che gli operatori non abbiano già una formazione giudicata adeguata dall'autorità competente.

L'articolo 10 prevede che le regioni svolgano i controlli per l'accertamento delle infrazioni, ferme restando le competenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi (ICQRF).

L'articolo 11 reca talune disposizioni applicative. In particolare, il comma 1 prevede che venga approvato un regolamento che contenga i criteri e le linee guida in base alle quali le regioni dovranno individuare per i territori di rispettiva competenza: il «paniere PPL», inteso come l'elenco delle tipologie di prodotti che può essere incluso in tale categoria, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti ed entro i limiti massimi previsti per ciascuna tipologia; le modalità per l'ammissione alle procedure semplificate per i prodotti PPL; le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL; le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL.

Il comma 2 fa salve, purché compatibili con il regolamento previsto al comma 1, le disposizioni già emanate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia.

I commi successivi contengono alcune clausole di salvaguardia.

L'articolo 12 stabilisce le sanzioni applicabili. Ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro colui che: violi le disposizioni di cui all'articolo 1; utilizzi un'etichettatura o il marchio in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1.

Nel caso del marchio è prevista, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio per un periodo da uno a tre mesi; in caso di reiterazione è disposta la revoca della licenza d'uso del marchio. L'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è individuata nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF).

L'articolo 13 reca disposizioni di carattere finanziario, disponendo che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, eccetto quanto previsto dall'articolo 4, per il quale è autorizzata una spesa di 32.000 euro per l'anno 2019 (annualità che necessita di un aggiornamento), la cui copertura viene rinvenuta

	<p>attraverso la riduzione, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.</p> <p>Infine, l'articolo 14 dispone che l'entrata in vigore del provvedimento in esame avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p>	
<p>Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori</p> <p>S 497 Moronese e altri (M5S) C 1285 Moronese (M5S)</p>	<p>L'articolo 1, ai commi 1 e 2, individua l'oggetto e le finalità del disegno di legge, prevedendo che, in attuazione del dettato costituzionale di cui all'articolo 119, quinto comma, nonché della normativa quadro di cui alla n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.</p> <p>Il comma 3 prevede che gli interventi di valorizzazione, di cui al citato comma 2, sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, quindi Stato, regioni e comuni prevedendo a tal fine una sinergia tra gli enti interessati. La norma prevede che siano sentiti gli altri enti territoriali delle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti. Si richiamano a tal fine il principio di sussidiarietà – e la sua corretta applicazione – nonché le seguenti finalità: il superamento delle disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché l'implementazione di strategie di sviluppo locale ed investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.</p> <p>Il comma 4 dispone che gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolate e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). La finalità dichiarata di tale disposizione è quella di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente.</p> <p>In base al comma 5, le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Alle regioni e ai comuni è affidato l'impegno nel rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.</p> <p>Il comma 6 chiarisce che per isole minori si intendono (salvo ove sia diversamente indicato) le isole marittime di cui all'allegato A e le isole lagunari e lacustri di cui all'allegato B alla presente legge. L'allegato A al testo reca l'elenco delle isole marine qualificate dalla proposta legislativa come minori, l'allegato B l'elenco delle isole lagunari e lacustri. Si tratta di rispettivamente di 57 e 22 isole.</p> <p>L'articolo 2 elenca gli obiettivi che, nell'ambito delle rispettive competenze e nel</p>	<p>Il 7/8/2018 la Commissione Ambiente del Senato inizia a trattare la proposta di legge in sede redigente. La Commissione decide di avviare una serie di audizioni. Il 12/9 la commissione assume come testo base quello del ddl S 497.</p> <p>Il 25/9 sono illustrati gli emendamenti presentati.</p> <p>Il 4/10 sono illustrati i pareri delle altre commissioni. L'8/10 sono approvati emendamenti al testo. La commissione decide di tornare alla sede referente al fine di approfondire in Aula gli articoli del testo. La Commissione da mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo emendato.</p> <p>Il 17/10 è approvato dall'Assemblea del Senato il testo come emendato dalla Commissione e passa alla Camera.</p> <p>Il 23/1/2019 le Commissioni Bilancio e Ambiente della Camera in sede referente iniziano a esaminare il testo approvato dal Senato.</p> <p>Il 27/2 si discute sull'esito delle audizioni e si decide di approfondire le criticità del testo.</p> <p>Il 27/3 si discute relativamente ai vari emendamenti presentati.</p>

limite delle risorse disponibili, devono essere perseguiti nelle isole minori dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dagli altri enti territoriali interessati. Si tratta di un lungo elenco, che comprende finalità di carattere socio-sanitario, ambientale, culturale, fiscale, nonché obiettivi di carattere energetico, urbanistico e trasportistico e di promozione e sostegno delle attività produttive e tipiche delle isole minori.

L'articolo 3 disciplina gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori.

Il comma 1 individua nel documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Il DUPIM è adottato con decreto del Ministro degli Affari regionali, su proposta del Comitato istituzionale per le isole minori (istituito dal comma 5).

Il comma 2 prevede che i comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST); si prevede a tale riguardo, al fine di garantire l'espressione delle istanze connesse allo specifico contesto territoriale di riferimento, anche il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini.

Il comma 3 chiarisce che i PIST predisposti dai comuni costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è codificato, pena esclusione dal finanziamento, attraverso il codice unico di progetto (CUP) previsto dalla legge n. 3/2003.

Il comma 4 prevede che le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro 60 giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie, nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato istituzionale per le isole minori (istituito dal comma 5). Ove la decisione della Regione non intervenga entro il termine di 60 giorni, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato istituzionale per le isole minori.

Il comma 5 prevede l'istituzione del Comitato istituzionale per le isole minori presso il Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Ministro degli Affari regionali.

Il comma 6 definisce la composizione del Comitato, prevedendo che vi sia un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

un rappresentante delle Regioni nei cui territori sono presenti isole minori; due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto di intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui alla Tabella B.

Il comma 7 stabilisce che il Comitato esprima altresì parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto di un insieme di criteri, quali la distanza delle isole della terraferma, il numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, i flussi turistici e l'estensione territoriale.

Il comma 8 prevede che il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

Il comma 9 reca una clausola di invarianza finanziaria in relazione alle attività del Comitato, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Il comma 10, infine, dispone che per la fase di prima applicazione della legge, si provvede ad integrare il DUPIM esistente, mentre il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027.

L'articolo 4 detta norme relative a due specifici Fondi per il sostegno delle isole minori.

Il comma 1 incrementa il **Fondo di sviluppo delle isole minori**, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Fondo per gli investimenti nelle isole minori**, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è volto a sostenere gli investimenti e finanzia, quindi, gli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST, nonché gli ulteriori interventi per i quali le disposizioni della proposta di legge in esame rinviano alle risorse del Fondo.

Il comma 3 disciplina le procedure di monitoraggio degli interventi, rinviando a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e prevedendo, in particolare, che per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

L'articolo 5 definisce le modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 4, stabilendo che siano destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A, relativo alle isole minori marine, e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B, relativo alle isole minori lagunari e lacustri.

L'articolo 6 consente ai comuni delle isole minori di destinare il gettito

dell'imposta di scopo anche alla realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche cui è generalmente destinato tale gettito, finalizzati più in generale al sostegno alle isole minori. Nella disciplina dell'imposta di scopo i comuni possono prevedere altresì la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche cui è destinato per regolamento comunale o *ex lege* il gettito dell'imposta, purché siano comunque diretti alla realizzazione delle finalità di sostegno delle isole minori.

L'articolo 7 disciplina le procedure per la ricognizione infrastrutturale, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale.

Il comma 1 prevede che i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, compiano una ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali (sanitarie, assistenziali e scolastiche) nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il comma 2 prevede che i sindaci dei comuni delle isole minori trasmettano poi all'ANCIM, entro i successivi 60 giorni, una relazione sulle risultanze della ricognizione, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2019-2025 e per la elaborazione di ogni successivo DUPIM.

Il comma 3 stabilisce che tali relazioni siano inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le valutazioni dei progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 8 dispone che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni delle isole minori provvedono – d'intesa con le regioni di appartenenza, e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nei rispettivi bilanci – alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio.

Entro i successivi 60 giorni, i sindaci dei medesimi comuni trasmettono all'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni (di appartenenza) una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione.

Analogamente, l'articolo 9 dispone che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni delle isole minori provvedono – sempre d'intesa con le regioni di appartenenza, e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nei rispettivi bilanci – anche alla ricognizione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche presenti nel proprio territorio.

Entro i successivi 60 giorni, i sindaci dei medesimi comuni trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche

agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni (di appartenenza) una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione.

Inoltre, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, le regioni e i ministeri interessati provvedono, ciascuno secondo le proprie competenze, a pubblicare l'elenco delle manifestazioni che si svolgono nel proprio territorio e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime. Tali elenchi e criteri premiali sono soggetti a revisione da parte dei medesimi soggetti, entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'articolo 10 detta disposizioni in materia di censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali.

Il comma 1 stabilisce che i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedano a censire le produzioni presenti sul loro territorio. Il termine per tale adempimento è fissato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi del comma 2, entro i successivi sessanta giorni i sindaci dei comuni interessati trasmettono una relazione sui risultati del monitoraggio all'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori(ANCIM), al Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo nonché alle regioni.

Il comma 3 definisce cosa debba intendersi per «piccole produzioni locali», stabilendo che siano tali i prodotti agricoli di origine animale o vegetale, primari o trasformati, destinati all'alimentazione. Tali prodotti devono provenire da un'azienda agricola, ittica o di allevamento, e devono essere destinati, in piccole quantità, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

Il comma 4 prevede, quindi, che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, pubblichino l'elenco delle piccole del proprio territorio di competenza e individuino i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori per la promozione dei prodotti.

Il comma 5, infine, prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verifichino gli elenchi e i criteri di cui al comma 4, procedendo ad una revisione annuale.

L'articolo 11 prevede la facoltà, per i comuni delle isole minori, di predisporre, nell'ambito dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST) un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse e una scala di interventi da realizzare con priorità. La predisposizione del piano mira a favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio, nonché a valorizzare e potenziare i

servizi turistici e alberghieri. La norma demanda poi alle regioni interessate e ai comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, la promozione e l'organizzazione nel territorio delle isole di corsi di formazione professionale per operatori turistici, nel rispetto delle norme vigenti, con l'intento di sopperire a eventuali carenze formative.

L'articolo 12 dispone che lo Stato e le regioni territorialmente competenti provvedono, con invarianza di spesa pubblica, alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, laddove presenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, il quale definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, per il calcolo, tra l'altro, della dotazione dei posti letto delle strutture sanitarie. Il comma 2 dell'articolo 12 prevede inoltre che le amministrazioni interessate, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, adottino le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118, per valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori. L'articolo 13 prevede l'individuazione, con decreto ministeriale da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione di personale scolastico alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, di ruolo, che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel medesimo comune delle isole minori sede dell'istituzione scolastica di assegnazione.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di protezione civile. In particolare evidenzia che il comma 1, fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, prevede che i sindaci dei comuni delle isole minori possano istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriali di protezione civile.

Il comma 2 dell'articolo 1, al fine di favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi, consente ai comuni delle isole minori, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di prevedere la costituzione di un fondo comunale per le emergenze, mentre il comma 3 detta disposizioni finalizzate alla predisposizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da parte dei comuni delle isole minori che ancora non vi hanno provveduto, del piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il

Dipartimento della protezione civile. Il riferimento allo strumento del «piano di messa in sicurezza» andrà opportunamente coordinato con le previsioni dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018 il quale prevede il diverso strumento del piano di protezione civile comunale.

L'articolo 15 detta una serie di disposizioni in materia di accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito. Più nel dettaglio evidenzia che il comma 1 stabilisce che lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca volti, tra l'altro, a favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori e a superare situazioni di sperequazione infrastrutturale. Il comma 2 consente ai comuni delle isole minori di attivare accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale, mentre il comma 3 prevede che i comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane, sentito il fornitore del servizio postale universale, possano proporre iniziative per sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio. Infine il comma 4, al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, affida ai comuni delle isole minori il compito di adottare iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.

All'articolo 16 sono previste misure per i trasporti locali nelle isole minori. Nello specifico segnala che il comma 1, in considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, dispone che le regioni territorialmente competenti esercitino compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la verifica abbia dato esito negativo. Il comma 2 prevede che le regioni competenti per territorio definiscano per le isole minori un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci; si dispone altresì che i progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali costituiscano opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel documento unico di programmazione isoleminori – DUPIM, previsto dall'articolo 3, nonché ai fini del finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Nel merito di quanto disposto dall'articolo 16 della proposta di legge, ricorda che l'insularità costituisce la condizione tipica in cui gli svantaggi ad essa connessi rendono necessarie misure per la continuità territoriale. Tale condizione è

riconosciuta espressamente dall'ordinamento dell'Unione europea e trova fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'UE nonché nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla luce del riconoscimento dell'ordinamento dell'Unione europea, sono pertanto ammissibili aiuti a carattere sociale – nella forma di agevolazioni tariffarie – concessi agli utenti, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dalla nazionalità, nonché l'introduzione di oneri di servizio pubblico – OSP a carico della società incaricata del servizio di trasporto in deroga al principio di libera concorrenza, con il riconoscimento alla stessa di un vantaggio sia in termini di attribuzione del regime di esclusiva, sia in termini di corresponsione di una compensazione monetaria commisurata all'effettivo disavanzo economico sostenuto per la presa in carico del un servizio altrimenti non remunerativo.

Fa poi presente che l'articolo 17 reca misure in materia di dissesto idrogeologico, volte alla tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori. A tali fini, si prevede che le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, da inserire negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci. Ricorda a tale proposito che, in merito alla programmazione nazionale degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, l'attuazione dei suddetti interventi è affidata ai presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, e che specifiche risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono da ultimo previste dall'articolo 1, commi 134-148, della legge di bilancio 2019.

L'articolo 18 prevede che i comuni delle isole minori attuano – al fine di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria – le seguenti azioni: *a)* miglioramento della raccolta differenziata, nonché reimpiego e riciclaggio; *b)* altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; *c)* adozione di misure economiche e previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; *d)* incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

L'articolo 18 prevede, a tale riguardo, la possibilità di ricorrere anche all'utilizzo delle risorse relative al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 23 del 2011.

L'articolo 19 detta disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e a favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. In particolare, si consente l'attivazione in via sperimentale, da parte dei comuni delle isole minori del

sistema del «vuoto a rendere» su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici. Si stabilisce, inoltre, che nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani possano essere previste, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. La disciplina delle modalità della sperimentazione è demandata ai regolamenti comunali. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema del vuoto a rendere può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.

L'articolo 20, al comma 1, conferisce alle regioni la facoltà di trasferire ai comuni delle isole minori la gestione dei beni del demanio regionale, mentre il comma 2 dispone che, in conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Segnala fin d'ora che sarà opportuno valutare un coordinamento della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, legge quadro sulle aree protette, la quale prevede, tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, quello di «partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta».

L'articolo 21 prevede poi che le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori. Sul punto, ricorda che il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 6-*octies*, del decreto-legge n. 145 del 2013, ha già dettato norme per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, individuando le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse.

L'articolo 22 prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 23 detta norme per la copertura finanziaria degli interventi previsti dal provvedimento. In particolare si prevede che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando:

	<p>l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	
<p>Delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica.</p> <p>C. 1258 Cillis (M5S)</p>	<p>La proposta di legge in esame, che si compone di due articoli, è finalizzata a colmare il vuoto normativo esistente e ad innovare l'ordinamento vigente con l'introduzione di una disciplina volta alla valorizzazione e alla promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, a tal fine conferendo una delega al Governo per la disciplina del settore.</p> <p>Nella relazione illustrativa si evidenzia infatti che, rispetto alle tecniche colturali tradizionali, le pratiche colturali fuori suolo presentano il vantaggio di consentire di raggiungere importanti obiettivi di produzione su superfici minime e con notevoli risparmi idrici e di inquinanti residui. A tali positivi aspetti tecnici si somma, inoltre, il forte impatto sociale derivante da questo tipo di colture che, in luogo dello sfruttamento indiscriminato dei terreni, offrono la possibilità di ridare valore a luoghi abbandonati o dismessi, in virtù della grande versatilità del tipo di coltivazione.</p> <p>Osserva che l'articolo 1, al comma 1, indica l'ambito oggettivo dell'intervento normativo, consistente nel conferimento di una delega al Governo per la disciplina e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alla coltivazione idroponica e acquaponica.</p> <p>Il comma 2 del medesimo articolo reca le definizioni di: pratica colturale fuori suolo, coltivazione idroponica e coltivazione acquaponica.</p> <p>Ai sensi della lettera <i>a</i>) del comma 2, per pratica colturale fuori suolo si intende la coltura sviluppata in ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno in una o più fasi dello sviluppo della pianta.</p> <p>Ai sensi della lettera <i>b</i>), per coltivazione idroponica si intende la coltivazione fuori suolo di specie vegetali svolta in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate sostanze nutritive.</p> <p>In base alla lettera <i>c</i>), per coltivazione acquaponica si intende infine la</p>	<p>Il 26/6/2019 la commissione Agricoltura della Camera inizia a esaminare il testo in sede referente.</p>

coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica e l'acquacoltura.

Il comma 3 reca la definizione dei supporti di ordine tecnologico, richiamati dalla definizione di pratica colturale fuori suolo di cui al comma 2, intendendosi per tali: i sistemi automatizzati per il controllo della ventilazione e dell'aerazione funzionali alla creazione dell'habitat più consono allo sviluppo delle piante e i sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da remoto.

Osserva che l'articolo 2 conferisce la delega al Governo per l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica ed acquaponica.

Tra i principi e i criteri direttivi indicati al comma 1, ai quali il Governo dovrà attenersi figurano: *a)* la definizione delle tipologie di substrato e di soluzioni nutritive, dei metodi irrigui e delle specie ittiche più adattabili alla coltivazione acquaponica; *b)* l'equiparazione del metodo di allevamento acquaponico con quello della produzione agricola con metodo biologico; *c)* l'incentivazione delle coltivazioni in esame, anche attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo; *d)* la promozione delle produzioni ortofrutticole ed ittiche ottenute con metodo di coltivazione idroponica e acquaponica, anche attraverso indicazioni specifiche in etichetta che diano conto del metodo di coltivazione seguito e dei benefici in relazione al mancato utilizzo di fitofarmaci e insetticidi; *e)* la previsione di apposite sanzioni in caso di violazione alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo, con individuazione dell'Autorità competente all'irrogazione delle stesse; *f)* l'individuazione degli adempimenti cui sono tenute le aziende, con riguardo, in particolare, al c.d. «bilancio di massa» necessario a identificare i materiali che connotano il ciclo di produzione in ingresso e in uscita; *g)* la previsione di specifiche norme per la conservazione del buono stato dei terreni dove si svolgono le coltivazioni in esame; *h)* l'inserimento di una specifica classe merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica per l'attribuzione del codice ATECO.

Infine, il comma 2 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, prevedendo che i relativi schemi siano adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento o Bolzano e che su di essi sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle medesime Commissioni (o, più correttamente, dalla data di

	trasmissione alle Camere).	
<p>Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.</p> <p>C. 1682 Brunetta (FI)</p>	<p>La proposta di legge si compone di 9 articoli.</p> <p>Il patrimonio enogastronomico italiano è parte integrante del più ampio patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese e, in tale contesto, il cibo e il vino sono elementi imprescindibili dell'esperienza italiana. I prodotti agroalimentari di qualità sono veri e propri «giacimenti culturali immateriali» da tutelare e valorizzare, considerato anche che sono alla base dell'offerta gastronomica del nostro Paese che, per la sua estrema ricchezza, risulta essere uno degli elementi di maggiore attrazione per i visitatori.</p> <p>L'articolo 1 istituisce il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio.</p> <p>In particolare, il comma 1, prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica e gastronomica italiana, in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, assumono la denominazione di città del vino e dell'olio.</p> <p>Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, il comma 2 dispone, dunque, l'istituzione presso il MIPAAFT del Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio. Il comma 3 demanda al decreto ministeriale di cui al comma 1 la definizione dei requisiti che devono possedere le associazioni nazionali, nonché le modalità di iscrizione al Registro, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.</p> <p>All'istituzione e alla tenuta dello stesso registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).</p> <p>Rileva che l'articolo 2 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane, allo scopo di promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio enogastronomico nazionale e delle tradizioni ad esso collegate, la cui data e modalità organizzative sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'istruzione, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, musei del vino e aziende alimentari italiane. L'articolo 3, al fine di favorire una strategia di rete nel settore enogastronomico, istituisce presso il MIPAAFT il nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane, del quale al comma 1 è definita la composizione, che svolge attività di consultazione e di valutazione nell'ambito degli interventi legislativi e riguardo al settore produttivo e commerciale del vino e delle eccellenze gastronomiche italiane.</p> <p>Al nucleo di coordinamento partecipano rappresentanti del medesimo Ministero,</p>	<p>Il 26/6/2019 la commissione Agricoltura della Camera inizia a esaminare il testo in sede referente.</p> <p>Il 15/10 la commissione Agricoltura la commissione inizia a esaminare gli emendamenti.</p> <p>Il 29/10/2019 La Commissione approva numerosi emendamenti e il testo emendato è inviato alle altre commissioni per i pareri.</p> <p>Il 19/2/2020 la Commissione Agricoltura prende atto dei rilievi delle altre commissioni e chiede il differimento dell'esame del testo in Assemblea.</p>

dei principali operatori del settore, delle associazioni più rappresentative della filiera vitivinicola, nonché delle fondazioni senza fini di lucro, delle aziende alimentari italiane, delle cantine, dei musei del vino, delle distillerie, dei consorzi, delle strade del vino di cui alla legge n. 268 del 1999, delle città del vino e delle agenzie economico-culturali che concorrono allo sviluppo della cultura del vino e del cibo (comma 1). L'articolo 4 promuove il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore viticolo e gastronomico italiano.

Si prevede, a tal fine, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria.

L'articolo in esame prevede, inoltre che, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola e gastronomica. A tale proposito ricorda che la ripartizione in capitoli del bilancio 2019-2021 presenta risorse, per il suddetto fondo, di circa 1,8 miliardi di euro per il 2019 e di circa 1,79 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (cap. 7236 del MIUR).

Il medesimo articolo stabilisce infine che il Ministero dell'istruzione e le altre istituzioni pubbliche competenti sono chiamati a promuovere programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti della *vitis* vinifera (ossia della vite comune).

L'articolo 5 istituisce presso il MIPAAFT la Commissione dell'enogastronomia di qualità con il compito di promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell'«Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità» (comma 1).

Osserva che tale Commissione, che dura in carica tre anni, è composta da sei membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole in base ai criteri stabiliti al comma 2, per i quali non è previsto la corresponsione di alcun compenso o rimborso. La predetta Commissione è composta da: *a)* due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali, scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore dei beni culturali immateriali; *b)* due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, scelti tra funzionari e dirigenti esperti in progetti di alternanza scuola-lavoro; *c)* due rappresentanti del MIPAAFT, scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore delle eccellenze

enogastronomiche.

Entro il 31 marzo di ogni anno, la suddetta Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, adotta le linee programmatiche e operative per la realizzazione dell'Atlante annuale, redatto, anche avvalendosi delle informazioni raccolte dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 6 promuove la dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica. Tale articolo dispone, infatti, che nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari e di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture scolastiche, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute a prevedere un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono la fornitura o la somministrazione di prodotti tipici della dieta mediterranea.

L'articolo 7 prevede che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino quale patrimonio culturale nazionale, nonché alle eccellenze gastronomiche italiane (comma 1).

Il comma 2 novella l'articolo 13 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge n. 125 del 2001) introducendovi due commi aggiuntivi. Si prevede, al nuovo comma 3-*bis*, che i divieti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 13, relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche, non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, ma la promozione in via generale del vino, definito ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito dalla legge n. 562 del 1926), quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.

Con l'introduzione del comma 3-*ter* si precisa poi che i messaggi pubblicitari, ai fini della loro trasmissione in deroga ai divieti di cui ai precedenti commi 2 e 3 del medesimo articolo 13, debbano essere preventivamente approvati dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

Rileva che l'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, prevede che una quota non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), nel limite di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, sia destinata alle finalità della proposta di legge in

	<p>esame. La corrispondente copertura finanziaria è rinvenuta nel fondo speciale di parte corrente, relativa al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>L'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.</p>	
<p>Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.</p> <p>C. 1824 Liuni (Lega)</p>	<p>Il piano nazionale del settore florovivaistico 2014/2016, rileva che il comparto comprende il segmento dei fiori e delle fronde recise, delle piante in vaso da interno ed esterno e di quelle utilizzate per gli spazi a verde.</p> <p>L'entità della superficie agricola utilizzata (SAU) è del 30 per cento della superficie europea complessiva, il che conferisce all'Italia una posizione dominante in ambito europeo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, sono infatti circa 300.000 gli ettari destinati alla floricoltura intensiva e floro-ornamentale. Le aziende, secondo quanto riporta il piano, agiscono su una superficie limitata: mediamente inferiore a 1 ettaro quelle floricole, e superiore a 2 ettari quelle che producono in vaso e prodotti vivaistici.</p> <p>Dal lato degli scambi, l'Italia è un Paese esportatore netto di piante, alberi, arbusti e di foglie e fronde. Il settore vanta una produzione pari a 2,6 miliardi di euro, suddivisa paritariamente tra il mercato dei fiori e delle piante in vaso e quello per i prodotti florovivaistici.</p> <p>L'articolo 1 reca la definizione delle attività del settore florovivaistico. Nel dettaglio, il comma 1 delinea l'ambito di intervento del provvedimento. Il comma 2 specifica che il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione sia ornamentale che non ornamentale. Il comma 3 individua i seguenti cinque macro-comparti produttivi, specificandone l'ambito produttivo: floricoltura intensiva; produzione di organi di propagazione gamica; vivaismo ornamentale; vivaismo ortofrutticolo e vivaismo non ornamentale. Il comma 4 statuisce che il settore florovivaistico comprende attività di tipo agricolo, industriale e di servizio, individuando tutti i soggetti coinvolti nelle attività del settore.</p> <p>A tale proposito, il medesimo comma 4 specifica che il settore include: <i>a</i>) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i fattori di produzione intermedi, ovvero vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali condizionati, impiantistica e macchinari specializzati di vario genere; <i>b</i>) i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili e la distribuzione al dettaglio, che comprende: mercati pubblici e privati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi e fiorai, punti vendita, centri per il giardinaggio, la</p>	<p>Il 26/6/2019 il testo è esaminato in commissione Agricoltura della Camera in sede referente.</p> <p>Il 4/12 sono ascoltati i rappresentanti del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati</p> <p>Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati</p>

grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del «fai da te» e di *bricolage*, ambulanti, rivenditori e impiantisti.

Il comma 5 stabilisce che, nell'ambito delle attività di intermediazione e di vendita al dettaglio di cui alla lettera *b*) rientrano tutti i servizi relativi alla logistica, nonché le attività svolte dalle società che gestiscono i brevetti per le novità vegetali e dai professionisti operanti nelle attività di consulenza e assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde urbano e forestale.

L'articolo 2, nel recare la definizione di attività agricola florovivaistica, specifica che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo, come definito dall'articolo 2135 del codice civile, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, e che consiste nell'attività diretta alla produzione e alla manipolazione del vegetale.

Tale articolo definisce, inoltre, la figura dell'operatore professionale che, in base all'articolo 2, numero 9) del regolamento (UE) 2016/2031, è il soggetto di diritto pubblico o privato che svolge, a titolo professionale, una o più delle seguenti attività: impianto, riproduzione, produzione (compresi la coltivazione, la ricoltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento), introduzione e movimentazione dentro e fuori dall'Unione europea, commercializzazione, immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.

Ai sensi del comma 3, sono considerate attività rientranti nell'ambito della produzione e della vendita delle piante: la stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbani, insieme al trasporto e alla messa a dimora. Sono, altresì, considerate attività agricole le operazioni di manutenzione degli spazi di verde nel territorio urbano. Il comma 4 prevede che le aziende vivaistiche già attive nell'accrescimento di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni pubbliche regionali per produrre materiale forestale certificato.

Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione degli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle strutture di protezione; delle principali figure professionali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione nonché della collocazione funzionale dei centri per il giardinaggio disciplinati dal successivo articolo 11.

Rileva che l'articolo 3 disciplina i distretti florovivaistici, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare tali distretti quali ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate alle attività florovivaistiche al fine di beneficiare di premialità legate ai Fondi per lo sviluppo rurale (comma 1). Una volta costituiti i distretti, le regioni e le province autonome

adeguano i contenuti dei piani di gestione del territorio locali ai fini della loro corretta applicazione (comma 4).

Ai distretti florovivaistici sono equiparate direttamente dal provvedimento in esame le aree agricole, coerenti con i contenuti dei piani di gestione del territorio locali, aventi valenza di piano paesaggistico, destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni (comma 1).

Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari (comma 1).

Nelle aree destinate alle attività vivaistiche sono altresì consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico (comma 2).

Nei distretti florovivaistici possono essere favorite attività connesse all'agricoltura, tra le quali gli agriturismi (comma 3).

Osserva che l'articolo 4 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, del Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti consultivi, di indirizzo e di monitoraggio (comma 1), del quale definisce la composizione (comma 2) stabilendo inoltre che ai suoi componenti non spetti alcun compenso (comma 3).

Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del MIPAAFT e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico e partecipano alla sua approvazione (commi 8 e 9).

Nell'ambito del Tavolo tecnico è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici con il compito di raccogliere i dati relativi alla produzione e all'evoluzione delle superfici divise per la tipologia di produzione, il numero degli addetti, i prezzi e l'andamento di mercato, i volumi di importazione ed esportazione (comma 4).

Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di promuovere la qualità dei materiali vivaistici, di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere sostenibili gli impianti a verde, nonché di esprimere pareri.

Segnala che l'articolo 5 istituisce un ufficio dirigenziale non generale per il florovivaismo presso il MIPAAFT.

L'articolo 6, dedicato alla disciplina dei rapporti con le amministrazioni centrali, prevede che il Tavolo sia consultato dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (comma 1) e sulle tematiche relative ai criteri ambientali minimi (CAM) elaborati nel piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (comma 2). L'articolo 7 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico.

Il Piano, di durata triennale, fornisce alle regioni e alle province autonome gli indirizzi in ordine alle misure e agli obiettivi del settore, anche al fine del loro recepimento nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

Il piano individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo, formazione professionale, valorizzazione e qualificazione delle produzioni, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, certificazione di processo e di prodotto, comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo.

L'articolo 8 dedicato alla qualità delle produzioni e dei marchi, prevede che le regioni possono istituire marchi che certifichino il rispetto degli *standard* di prodotto e di processo per i prodotti florovivaistici (comma 1). Il MIPAAFT è chiamato a promuovere il marchio «VivaiFiori» (comma 2) e a promuovere, altresì, la stipula di protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica nel settore (comma 3).

L'articolo 9 prevede che l'Osservatorio per i dati statistici ed economici è chiamato a seguire i lavori del Comitato di gestione ortofrutta dell'Unione europea e a coordinarsi con l'Agenzia delle dogane relativamente alle questioni riguardanti i Codici doganali internazionali (comma 1). Un funzionario del Servizio fitosanitario centrale del MIPAAFT partecipa all'Osservatorio con il compito di raccordarsi all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante e con le attività che vengono svolte nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (comma 2). Ai sensi del comma 3 l'Osservatorio cura la pubblicazione della normativa vigente attraverso uno specifico portale *web* (www.phytoweb.it).

L'articolo 10 è dedicato alla comunicazione e alla promozione. Tale articolo prevede l'aggiornamento periodico della sezione relativa al settore florovivaistico del sito del MIPAAFT e la predisposizione da parte del Ministero del Piano fieristico nazionale, che dovrà essere adottato di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni. In base a quanto stabilito dal comma 3, il Dicastero agricolo può inoltre attivare iniziative di comunicazione e di promozione, stipulando convenzioni o prevedendo collaborazioni con i media radio televisivi.

L'articolo 11 disciplina i centri per il giardinaggio, individuandoli nelle aziende agricole che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, dotate di punto vendita, impegnate nelle attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio. L'attuazione dell'articolo è affidata a un decreto del Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 12 disciplina l'attività di manutentore del verde, prevedendo che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame debba essere adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154.

	<p>Il 22 febbraio 2018 è stato sancito in sede di Conferenza Stato-regioni l'accordo sul Documento relativo allo <i>Standard</i> professionale e formativo di manutentore del verde, predisposto in attuazione dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. L'area di attività è riferita alla costruzione, cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini (non sono compresi i lavori di silvicoltura e quelli inerenti il verde storico). I corsi di formazione per la qualificazione di <i>Manutentore del verde</i> sono rivolti al titolare d'impresa o al preposto facente parte dell'organico dell'impresa. I corsi sono erogati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati. I requisiti di ammissione sono il possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, 18 anni di età o un'età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione. Sono, poi, previsti specifici casi di esenzione e/o di riduzione del percorso formativo.</p> <p>L'articolo 13 prevede che le amministrazioni possono stipulare accordi quadro per la durata massima di sette anni, ai fini della stipula di contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere oggetto di subappalto nella misura massima del 30 per cento ad esclusione dei servizi di fornitura, messa a dimora e successiva cura dell'alberatura.</p> <p>L'articolo 14 prevede che il MIPAAFT incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.</p> <p>In base all'articolo 15, il Dicastero agricolo è chiamato poi a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.</p> <p>Infine, l'articolo 16 individua la copertura finanziaria prevedendo che: il Ministero è chiamato a destinare una quota delle risorse disponibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, per le attività di comunicazione e di promozione del settore (comma 1); una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero, nel limite massimo di 2 milioni di euro, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo del settore.</p>	
<p>Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al</p>	<p>La proposta di legge all'esame persegue l'obiettivo di facilitare la fruizione, da parte di cittadini e imprese nel settore pubblico, delle procedure amministrative riferite al settore agricolo e di incrementare conseguentemente il livello di efficienza della pubblica amministrazione in tale settore.</p> <p>Tale iniziativa legislativa si fa quindi carico di rispondere a un'esigenza avvertita come urgente da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e prova ne è il fatto che la proposta di legge è stata sottoscritta da tutti i rappresentanti dei gruppi presenti nella Commissione Agricoltura e dalla maggior parte dei componenti la</p>	<p>Il 19/12/2018 la Commissione Agricoltura della Camera inizia a esaminare la proposta di legge in sede referente.</p> <p>Il 3/7/2019 la Commissione decide l'abbinamento di altre tre proposte di legge e di formare un nuovo testo base.</p>

<p>Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.</p> <p>C. 982 Gallinella (M5S)</p>	<p>medesima Commissione.</p> <p style="text-align: center;">Capo I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA</p> <p style="text-align: center;">Art. 1. (Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali)</p> <p>1. I contratti, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati in ambito nazionale obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere durata non inferiore a dodici mesi, salva rinuncia espressa formulata per scritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del citato articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.</p> <p>2. Ai fini della verifica della sussistenza delle condotte di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, rileva e pubblica mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli che sono oggetto dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'esecuzione delle predette attività l'Istituto utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>3. Le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria delle filiere agricole, ippiche e della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180 possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo nei contratti di cessione di prodotti agricoli.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2. (Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)</p> <p>1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale».</p> <p style="text-align: center;">Art. 3. (Periodo vendemmiale)</p>	<p>Il 9/7 la Commissione discute in merito al nuovo testo base elaborato dal relatore.</p> <p>Il 9/10 la Commissione Agricoltura della Camera discute su un nuovo comma 2 bis all'articolo 22, elaborato da Cadeddu (M5S) relatore in base al quale</p> <p>” I piani di abbattimento di cui al comma 2 possono essere attuati anche tramite l'utilizzo degli Ausiliari per il controllo faunistico, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale o dei carabinieri Forestali o degli uffici regionali competenti in materia. Tali Ausiliari possono essere assunti a tempo determinato e ad ogni modo per una durata non inferiore ad un anno, dalle regioni interessate con provvedimento del relativo Presidente. Il contingente degli Ausiliari per il controllo faunistico sono è stabilito annualmente dalle regioni interessate e sono selezionati tramite concorso per avviso pubblico secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Detto decreto contiene anche le norme sanzionatorie per le infrazioni alle regole in esso disposte. Gli Ausiliari vincitori del concorso frequentano uno specifico corso obbligatorio di formazione e di addestramento erogato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al termine del quale ottengono il conferimento del titolo di Ausiliario ai sensi del primo periodo e procedono a munirsi, ove necessario, di licenza per l'esercizio venatorio. Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, agli Ausiliari di cui al precedente periodo è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di pubblica sicurezza. In caso di necessità in capo a specifiche Regioni che non possono</p>
---	--	--

	<p>1. All'articolo 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: «10 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. (Semplificazione in materia di cooperative agricole)</p> <p>1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro».</p> <p style="text-align: center;">Art. 5. (Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)</p> <p>1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6. (Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici)</p> <p>1. Per i prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché per gli alimenti o per i loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione del luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.</p> <p>2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7. (Disposizione per la tutela delle microimprese)</p>	<p>dotarsi degli Ausiliari per il controllo faunistico, queste ultime, con oneri a proprio carico, possono attivare le procedure del comando di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, chiedendo la mobilità dei Volontari delle Regioni che ne danno la disponibilità. Con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può utilizzare gli Ausiliari di cui al presente comma per l'attuazione dei piani di azione diretti all'eradicazione della fauna alloctona e con oneri a carico del predetto Ministero”</p> <p>Il comma è ritenuto da molti commissari inadatto per la questione dei danni da fauna selvatica. Il Presidente della Commissione rinviando l'esame del testo invita a cercare una formulazione più efficace.</p> <p>La Commissione Agricoltura adotta il 28/11 come ulteriore testo base quello proposto dal relatore Cubeddu su cui si lavorerà.</p> <p>Il 29/1/2020 la Commissione Agricoltura della Camera inizia a esaminare gli emendamenti.</p> <p>Il 4/2 si nominano gli emendamenti non ammissibili.</p> <p>Il 5/2 Proseguono le audizioni.</p>
--	--	---

1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «ed agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «, agli utenti e alle microimprese».

Art. 8.

(Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari)

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale» sono inserite le seguenti: «o con il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro»;

Pag. 95

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente».

Art. 10.

(Esclusione dei grassi di origine suina dal contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) grassi animali di origine suina».

Art. 11.

(Semplificazione in materia di pagamenti di contributi)

1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo

29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo II SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ AGRICOLA

Art. 12.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 13.

(Semplificazione in materia di fatturazione)

1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse.

Art. 14.

(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

«4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione».

	<p style="text-align: center;">Art. 15. (Semplificazione in materia di donazioni e patti di famiglia)</p> <p>1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente: «3-ter.1. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, alle donazioni e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile».</p> <p style="text-align: center;">Capo III SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI IN AGRICOLTURA</p> <p style="text-align: center;">Art. 16. (Semplificazioni in materia di controlli)</p> <p>1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e agroalimentari»;b) al comma 3, primo periodo, la parola: «sola» è soppressa;c) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «e agroalimentari». <p style="text-align: center;">Capo IV SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI</p> <p style="text-align: center;">Art. 17. (Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)</p> <p>1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) al comma 1, le parole da: «anche ai terreni» fino a: «patrimonio indisponibile» sono sostituite dalle seguenti: «ai terreni di qualsiasi natura»;b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione». <p style="text-align: center;">Art. 18.</p>	
--	--	--

(Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici)

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.

2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Capo V
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ZOOTECNIA E GESTIONE DELLA
FAUNA SELVATICA

Art. 19.
(Raccolta dei dati in allevamento)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale» sono soppresse.

Art. 20.
(Consulenza aziendale)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «. I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati».

Art. 21.
(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)

	<p>1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>«4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 21 maggio 2008».</p>	
<p>Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne</p> <p>S 1335 Simone Bossi (PS d'Az)</p>	<p>La relazione illustrativa del provvedimento denuncia come ormai da diversi anni tutte le acque interne del territorio nazionale siano interessate da un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico, di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, è collocato soprattutto in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa. Il fenomeno è difficile da contrastare, a causa della vastità dei corpi idrici da presidiare, delle modalità e degli orari con i quali viene perpetrata la pesca abusiva nonché per una complessa congerie di norme (ittiche, igienico-sanitarie, di trasporto su strada, lavorazione, ecc.) spesso di difficile applicazione pratica.</p> <p>In particolare, la relazione illustrativa metta in evidenza le lacune legislative esistenti in materia di pesca professionale, sottolineando l'esigenza di distinguere tra la pratica ormai "anacronistica" della pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, e quella "virtuosa" esercitata in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia. L'esistenza di un unico tipo di licenza per i due tipi di pesca rende più difficile il contrasto della pesca illegale di tipo industriale, che viene spesso esercitata da stranieri in possesso di licenza professionale, i quali usano tale licenza solo per regolarizzare il pescato prelevato abusivamente e poterlo commercializzare e indirizzare verso i paesi esteri.</p> <p>Per tali ragioni, il disegno di legge in esame si propone, attraverso le modifiche dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, di rafforzare il controllo del patrimonio ittico, di vietare la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, rivedendo conseguentemente anche l'attuale apparato sanzionatorio.</p> <p>Il comma 2 del citato articolo 40 reca un elenco di attività vietate nelle acque interne. Secondo le modifiche proposte dal disegno di legge in esame (comma 1), i divieti di cui al comma 2 dell'articolo 40 si applicano ai laghi indicati nell'allegato 1</p>	<p>Il 9/7/2019 la Commissione Agricoltura del Senato inizia a esaminare il testo in sede redigente.</p> <p>Il 18/12 la Commissione Agricoltura del Senato, acquisita la sede deliberante, discute sugli emendamenti presentati.</p> <p>Il 19/12 la Commissione Agricoltura approva il ddl emendato che andrà alla Camera.</p>

al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari. Lo stesso disegno di legge (comma 2) introduce poi un'ulteriore lista di divieti, contenuta nel nuovo comma *2-bis*, per altre tipologie di acque interne. L'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 23 laghi "minori". Quanto all'elenco delle attività vietate dal comma 2, rispetto al testo vigente la novella mira a specificare che l'uso dei sistemi non dedicati alla pesca sportiva sia vietato limitatamente all'esercizio della medesima attività di pesca sportiva.

Il disegno di legge in esame propone, quindi, l'inserimento dei nuovi commi da *2-bis* a *2-quater* nell'articolo 40. Come accennato, il nuovo comma *2-bis* reca l'elenco delle seguenti attività vietate nelle acque interne diverse dai laghi di cui all'allegato 1 e dalle acque salse o salmastre o lagunari: l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici. Rispetto a tali divieti, il comma *2-ter* disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma *2-quater*, inoltre, consente alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Le ulteriori modifiche proposte riguardano i successivi commi da 3 a 7 dell'articolo 40. In caso di raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e *2-bis*, si applica la sospensione della licenza di pesca (ove posseduta) per tre anni, confermando la sanzione prevista dalla legge vigente. La sospensione dell'esercizio commerciale ha la durata da cinque a dieci giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2 (come nel testo vigente) e da quindici a trenta giorni in violazione dei divieti di cui al nuovo comma *2-bis*. Qualora sia riscontrata la violazione dei divieti posti dalle disposizioni in esame, si procede, secondo le modifiche proposte, all'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato (laddove il testo vigente menziona la sola confisca) da parte degli agenti accertatori.

Mentre resta confermata la previsione, recentemente introdotta con l'articolo *11-ter*, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2019, n. 27 (decreto "emergenze in agricoltura"), che per le sanzioni commesse da soggetti titolari di licenza di pesca

	<p>professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva, si specifica però, diversamente dal testo vigente, che il sequestro e la confisca dei natanti si applica anche ai natanti di terzi e a quelli non utilizzati unicamente a tali fini. Quanto alle sanzioni che prevedono la sospensione della licenza di pesca, si segnala che, mentre il testo vigente menziona la licenza di pesca "di professione" o "professionale", il disegno di legge propone di far riferimento alla "licenza di pesca" senza ulteriore specificazione.</p>	
<p>Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.</p> <p>C. 1636 Viviani (Lega) e altri</p>	<p>L'articolo 1 definisce – in tutte le proposte presentate – le finalità dei progetti di legge in esame: incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche; sostenere le attività della pesca marittima professionale, dell'acquacoltura di rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva (riferimento, quest'ultimo, non presente nella proposta C. 1636 a sua prima firma); assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni per garantire la piena coesione delle politiche in materia nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche. L'articolo 2 – in tutte le proposte presentate – prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine, è prevista l'emanazione di un decreto legislativo (o di più decreti legislativi nella proposta C. 1636), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, avente natura di testo unico, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti al comma 2. A tale riguardo, ferma restando la norma di delega contenuta nell'articolo in oggetto, segnala l'opportunità che la Commissione integri il testo delle proposte in esame predisponendo direttamente norme contenenti specifiche misure di semplificazione, anche recependo i suggerimenti che provverranno dalle audizioni degli operatori del settore. I principi e criteri direttivi, fissati al comma 2, dell'articolo 2, fanno riferimento alla necessità di: a) operare una ricognizione ed abrogazione espressa di disposizioni oggetto di abrogazione implicita (nella pdl C. 1636 si fa riferimento anche all'abrogazione di disposizioni prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete e, alla lettera c) all'eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie, tenendo conto dei consolidati indirizzi giurisprudenziali); b) effettuare i necessari coordinamenti per assicurare coerenza alla normativa e per aggiornarne il linguaggio giuridico; c) coordinare e adeguare la normativa nazionale con quella internazionale ed europea, anche al fine di rendere coerente la disciplina sulla pesca non professionale con le norme a tutela dell'ecosistema marino e delle forme tradizionali di pesca e acquacoltura.</p> <p>La proposta C. 1636 aggiunge anche i seguenti principi e criteri direttivi: adeguamento dei tipi di pesca (professionale) previsti dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (pesca costiera,</p>	<p>IL 27/3/2019 la Commissione Agricoltura della Camera inizia a esaminare il testo dei ddl presentati in sede referente.</p> <p>IL 26/6 la commissione decide di formare un comitato ristretto per formulare un testo unificato di varie proposte.</p> <p>Il 21/1/2020 la Commissione adotta un testo unificato su cui apportare gli emendamenti. E' istituito il Fondo pesca CISOA (articolo 3), la vendita diretta (articolo 9) e la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni. Sono state tolte le norme relative alla pesca sportiva.</p>

pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica), in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare; adeguamento delle disposizioni degli articoli 138 e 140 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (relativi agli attrezzi per la pesca sportiva) alla normativa dell'Unione europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva (previsione inserita all'articolo 13, comma 2, lettera d) della pdl C. 1008 e all'articolo 13, comma 2, lettera c) della pdl C. 1009); adeguamento delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 238 del 1952, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo (artt. 248-264, relativi ai titoli professionali per i servizi di coperta), al fine di favorire il ricambio generazionale e l'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera.

Il comma 3 definisce la procedura di adozione del decreto legislativo (dei decreti legislativi nella proposta C. 1636), che prevede, tra l'altro, la possibilità di un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni.

Analoga disposizione di delega è altresì contenuta all'articolo 16 della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante disposizioni per la semplificazione nelle materie dell'agricoltura e della pesca, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione, con la quale dovrà pertanto essere effettuato un coordinamento.

Sottolinea che l'articolo 3 – in tutte le proposte all'esame – reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale da esercitare entro dodici mesi (sei mesi nella proposta C. 1636) dall'entrata in vigore della legge.

Le proposte C. 1008 e C.1009 delegano l'Esecutivo a riformare il sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse assegnate dal FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), mentre la proposta C. 1636 delega il Governo ad estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge n. 457 del 1972, che ha istituito la Cassa integrazione salariale operai dell'agricoltura (CISOA).

I principi e criteri direttivi, di tenore analogo nelle diverse proposte presentate, sono: a) sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, avversità meteomarine o circostanze connesse alla gestione delle risorse marine; b) favorire la tutela dei livelli occupazionali nei casi di

sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientale o alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali e cessazione dell'attività e ad ogni altro evento imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabili alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore; c) individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca – anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati – in caso di sospensione obbligatoria dell'attività, con preferenza per quelle volte a tutelare e valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

La proposta C. 1636 (articolo 3, comma 2), prevede che, per l'attuazione della delega, nell'ambito della CISOA sia istituito il Fondo pesca CISOA, le cui modalità di funzionamento e di finanziamento sono definite con appositi decreti legislativi. A tale Fondo, a decorrere dall'anno 2019, affluiscono le risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016 (pari a 4,5 milioni di euro annui dal 2019, attualmente destinate ai lavoratori della pesca marittima per una indennità da corrispondere agli stessi nel periodo di sospensione per arresto temporaneo non obbligatorio), nonché la contribuzione ordinaria posta a carico delle imprese. Il successivo comma 6 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 673 e 674 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) si applichino anche in favore degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave gestita dai medesimi, operante in acque marittime interne e lagunari e che gli eventuali residui delle somme di cui ai citati commi 673 e 674, impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, ma non erogate entro quello successivo, siano conservate nell'esercizio medesimo per le stesse finalità.

L'articolo 1, comma 673, della legge di bilancio 2019 proroga, per il 2019, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, l'indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio (cap. 1481/pg 1 del MIPAAFT); l'articolo 1, comma 674 ha poi previsto l'incremento, per il 2019, di 2,5 milioni di euro delle risorse previste a legislazione vigente (ridotte da 5 milioni a 4,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, dall'articolo 1, comma 803, primo periodo, della medesima legge di bilancio 2019) per il limite di spesa entro il quale l'indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo temporaneo non obbligatorio (cap. 1481/pg 7).

L'articolo 4 delle proposte C. 1008 e C. 1009 (nella proposta C. 1636 non c'è un'analogia disposizione) – istituisce, presso il MIPAAFT, per l'anno 2018 (la pdl C. 1009 aggiorna tale previsione all'anno 2019), il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro (comma 1).

Tale Fondo è destinato a finanziare in via sperimentale: a) la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse costituiti, per il perseguimento degli scopi indicati all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2001 (Orientamento e la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura); b) la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; c) campagne di educazione alimentare, di promozione del consumo dei prodotti della pesca (anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate) e di realizzazione di esperienze di filiera ittica corta; d) interventi per migliorare l'accesso al credito; e) programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; f) progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone (comma 2).

L'articolo 5 delle proposte C. 1008 e C. 1009 (nella proposta C. 1636 non è invece presente un'analoga disposizione) novella la normativa sui distretti di pesca, sostituendo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001.

La disposizione in esame prevede che – al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica – il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo istituisca, con proprio decreto, i distretti di pesca. I distretti sono costituiti – fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni – da sistemi produttivi locali, definiti per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico, sentite le regioni interessate. La disposizione affida poi a un decreto ministeriale adottato sulla base di una procedura, che prevede anche l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la disciplina dei criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti. Il comma 3 individua infine le loro funzioni.

L'articolo 6 delle proposte C. 1008 e C. 1009 (nella proposta C. 1636 non è invece presente un'analoga disposizione) disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca, nel rispetto delle competenze riservate ai professionisti iscritti agli ordini e ai colleghi professionali, attraverso un'apposita convenzione che può essere stipulata con il MIPAAFT.

L'articolo 6 della proposta C. 1636 prevede invece che entro un mese dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, il Governo provveda a modificare l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di stabilire che il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona (espungendo dunque il riferimento alla zona di pesca). Tale intervento normativo risponde all'esigenza di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato alle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle

navi da pesca. Evidenzia quindi che si tratta di una norma che introduce direttamente un elemento di semplificazione della normativa del settore che risolve un problema annoso di molte marinerie italiane, e da queste, pertanto, fortemente atteso.

Rileva poi che l'articolo 7 delle proposte C. 1008 e C. 1009 (nella proposta C. 1636 non è invece presente un'analoga disposizione) apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura. Tale disposizione interviene sugli articoli 16, comma 2 e 17, comma 1 del citato decreto legislativo, aggiungendo gli organismi «promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative» tra i soggetti legittimati a collaborare nella predisposizione dei programmi annuali o pluriennali, sulla base dei quali si svolgono le iniziative relative alla pesca, indicate nei medesimi articoli 16 e 17.

L'articolo 8 delle proposte C. 1008 e C. 1009 dispone in materia di prodotti della pesca. Un decreto del MIPAAFT è chiamato ad individuare le caratteristiche tecniche e le certificazioni di cassette standard che gli operatori del settore hanno la facoltà di utilizzare, nonché le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate (comma 1). La disposizione affida poi ad un decreto del MIPAAFT il compito di regolare le modalità attuative della facoltà di deroga rispetto all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco, in attuazione degli articoli 60 e 61 (che regola la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco) del citato regolamento (CE) n. 1224/2009 (comma 2).

L'articolo in esame prevede inoltre che gli operatori del settore debbono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un codice a barre o un QR-code come strumento di identificazione, ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del MIPAAFT, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 3).

L'articolo 8 della proposta C. 1636 prevede invece che, ai fini della tracciabilità e del contrasto della vendita illegale dei prodotti della pesca non professionale effettuata in mare, nonché di rendere riconoscibile la cattura delle specie di pesce indicate in un apposito allegato alla proposta di legge, sia effettuata su di esse una marcatura consistente nel taglio della pinna caudale.

L'articolo 9 delle proposte C. 1008 e C. 1009 assegna ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il compito di dare attuazione alle disposizioni che definiscono l'attività di «pesca-turismo» e «ittiturismo» (contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 4 del 2012).

L'articolo 9 della proposta C. 1636 reca, invece, disposizioni sull'etichettatura dei prodotti ittici. Si prevede al riguardo che, al fine di tutelare la trasparenza delle operazioni commerciali e il diritto alla piena informazione del consumatore, sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sia indicata la data di cattura del pesce, se

prodotti della pesca, o di raccolta, se prodotti dell'acquacoltura, con un contrassegno o un'etichetta chiari e inequivocabili. Evidenza, infatti che – come ha già avuto modo di sottolineare, nella seduta del 21 marzo scorso, nello svolgimento della sua interrogazione a risposta immediata n. 5-01722 – poiché attualmente non è obbligatoria l'apposizione della data di cattura o di raccolta del prodotto, al consumatore manca un dato oggettivo per percepire la reale freschezza del pesce che acquista. Viceversa, stante anche la particolare tipologia della pesca italiana, l'introduzione dell'obbligo di indicare la data di cattura del pesce potrebbe costituire un fattore di rilancio del prodotto pescato dalla flotta italiana, rispetto al prodotto importato.

L'articolo 10 – in tutte le proposte presentate – aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti dell'Unione europea e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 sull'imposta di bollo (comma 1) e individua la relativa copertura finanziaria (comma 2).

L'articolo 11 delle proposte C. 1008 e C. 1009 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività (comma 1), compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi prodotti (comma 2). I commi successivi definiscono le modalità secondo le quali l'attività può essere esercitata. L'articolo 11 della proposta C. 1636 reca disposizioni in materia di tassa di concessione governativa per le licenze di pesca ed è volto a chiarire modalità e termini di versamento della tassa. Esso reca un contenuto in larghissima parte coincidente con l'articolo 17 del citato progetto di legge C. 982, con il quale dovrebbero essere dunque effettuati i necessari coordinamenti.

L'articolo 12 delle proposte C. 1008 e C.1009 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette.

L'articolo 12 della proposta C. 1636 reca disposizioni in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura (la materia forma oggetto di un principio e criterio direttivo di delega contenuto all'articolo 14, comma 2, lettera d), delle pdl C. 1008 e C. 1009). Tale articolo prevede che alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile (ossia diversi dalle società cooperative) per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si

applichi il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (comma 1). Si dispone inoltre che alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del precedente comma per le aree non occupate da strutture produttive, si applichi il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (comma 2).

La quantificazione degli oneri derivanti da tale misura e la relativa copertura è individuata al successivo articolo 13.

Passando, per esigenze espositive, all'articolo 14 delle proposte C. 1008 e C. 1009, fa presente che esso delega il Governo al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1).

I criteri e i principi direttivi (comma 2) sono i seguenti: il sistema di rilascio e di rinnovo delle concessioni deve essere impostato in modo da incentivare gli investimenti anche a lungo termine nella fascia costiera e nelle zone acquee devono essere stabiliti criteri di priorità per l'assegnazione di interventi con minor impatto ambientale; deve essere consentito anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura un accesso paritario alle concessioni e alle licenze; sia introdotta una diversificazione dell'ammontare dei canoni di concessione in relazione alle dimensioni dell'attività, all'entità degli investimenti proposti e alla sostenibilità ambientale degli stessi; deve essere prevista una diversificazione dell'ammontare delle licenze di pesca, tenendo in considerazione le dimensioni dell'attività, e consentendo la rateizzazione del pagamento della tassa; siano previsti termini congrui di durata delle licenze rapportati all'ammortamento degli investimenti, prevedendo meccanismi di agevolazione per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative; deve essere semplificata l'azione amministrativa, mediante l'utilizzo degli sportelli delle capitanerie di porto; sia previsto che le imprese di acquacoltura (di cui ai codici ATECO 03.21.00, relativo all'acquacoltura marina e 03.22.00, relativo all'acquacoltura in acque dolci) possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica.

L'articolo 13 delle proposte C. 1008 e C. 1009, segnala che esso reca una delega al Governo – da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva (comma 1). I principi e criteri direttivi del relativo decreto legislativo (comma 2) fanno riferimento alla necessità di: includere la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca; prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato; prevedere che parte delle risorse derivanti dalle tasse

sul rilascio delle licenze di pesca sportiva confluisca nel Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE) di cui all'articolo 1, comma 244, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro (tale principio e criterio direttivo è contenuto nella sola proposta C. 1008); adeguare le disposizioni degli articoli 138 (relativo agli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva) e 140 (che indica le limitazioni all'uso di taluni attrezzi per la pesca sportiva) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa dell'Unione europea in materia di strumentazione – criterio previsto anche dalla proposta C. 1636 a sua prima firma, all'articolo 2, comma 2, lettera f) – ; provvedere al riassetto e al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

In relazione al tema della pesca sportiva, invita i presentatori delle proposte C. 1008 e C. 1009 a rivalutare l'opportunità di inserire una delega avente ad oggetto il riordino di tale materia in un provvedimento che, come si evince dal titolo, riguarda il settore della pesca professionale. Rilevato, infatti, che si tratta di due settori completamente differenti, posto che in relazione alla pesca professionale si pone il problema dello sfruttamento e della gestione della risorsa ittica, mentre in relazione alla pesca sportiva vengono principalmente in causa aspetti legati all'ambiente e allo sviluppo economico, riterrebbe opportuno espungere la previsione della delega in materia di pesca sportiva dalle proposte di legge in esame.

L'articolo 15 delle proposte C. 1008 e 1009 interviene sulle funzioni della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 16 delle proposte C. 1008 e C. 1009, di contenuto analogo all'articolo 7 della proposta C. 1636, dispone in materia di pesca di tonno rosso, che costituisce una miniera per la pesca italiana, avendo un valore commerciale elevatissimo. In particolare, si prevede che, per il triennio 2018-2020 (a decorrere dal 1° gennaio 2019, secondo l'articolo 7 della pdl C. 1636) fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015 (che ha ripartito le quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017) ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso assegnato all'Italia sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca. La proposta C. 1636 prevede invece che il predetto contingente assegnato all'Italia sia ripartito, per una quota complessiva di non più del 30 per cento, fra i sistemi di pesca del tipo

circuizione, palangaro e tonnara fissa, e per il restante 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca (comma 1).

Si prevede inoltre che, entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei Tonni atlantici (ICCAT), il MIPAAFT, con decreto di natura non regolamentare, provveda a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (comma 2). Il predetto decreto opera nel rispetto del principio dell'Unione europea della stabilità relativa e tiene conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale che sono nelle citate raccomandazioni (comma 3).

L'ultima ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso risulta quella relativa al triennio 2018-2020, adottata con il decreto direttoriale 8876 del 20 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2018, che ha confermato il contingente complessivo di 3.894,13 tonnellate assegnato all'Italia per la campagna di pesca 2018, nonché i contingenti rispettivamente determinabili (sulla base del piano pluriennale di cui al paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07), in 4.308,59 tonnellate per l'annualità 2019 ed in 4.756,75 tonnellate per l'annualità 2020, ripartendoli tra i diversi sistemi di pesca (circuizione, palangaro, tonnara fissa, pesca sportiva/ricreativa e quota non divisa, quest'ultima relativa principalmente al cosiddetto «prelievo accessorio»).

Si sofferma poi sull'articolo 17 della proposta C. 1008, di contenuto identico all'articolo 4 della proposta C. 1636, che apporta talune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della relativa normativa in materia di pesca e acquacoltura. Evidenzia che l'articolo ha lo scopo di effettuare una revisione del sistema sanzionatorio relativo alla pesca, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione. Ricorda, infatti, che l'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 154 del 2016 ha operato una depenalizzazione, derubricando ad illecito amministrativo una serie di condotte qualificate precedentemente come illeciti contravvenzionali e ha introdotto sanzioni amministrative che risultano, in fase applicativa, sproporzionate in relazione alle violazioni commesse. E' novellato, innanzitutto, il comma 3 dell'articolo 9 del suddetto decreto legislativo, in materia di pene accessorie per le contravvenzioni previste dal medesimo decreto, disponendosi che, qualora talune violazioni ivi indicate siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, sia sempre disposta, nei confronti dei trasgressori, la sospensione dell'iscrizione (e non del «certificato di iscrizione» come attualmente previsto) nel registro dei pescatori, per un periodo variabile – fino a tre mesi – non inciso dalla disposizione in commento (comma 1).

Si prevede, poi – al comma 2 – con riferimento all'articolo 11 del medesimo

decreto legislativo n. 4 del 2012: a) che le sanzioni amministrative pecuniarie – da 2.000 a 12.000 euro – previste per fattispecie indicate al comma 1, secondo periodo, di tale articolo, aventi ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, siano aumentate di un terzo, anziché raddoppiate, come previsto a legislazione vigente (sempre salvo che il fatto costituisca reato); b) che non ci sia più la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni (attualmente prevista dall'articolo 11, comma 5, alinea); c) che le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, siano soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro (anziché alle sanzioni previste – in generale – dall'articolo 11, comma 1, sopra ricordate, che prevedono anche un aumento della sanzione nel caso si tratti di pesca di tonno rosso o di pesce spada); d) che in caso di detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento (violando le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 6) la sanzione amministrativa pecuniaria sia riarticolata in cinque (al posto delle attuali quattro) fasce di sanzioni, a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione, abbassando l'entità minima della stessa da 1.000 a 100 euro e mantenendo ferma l'entità massima (75.000 euro). Qualora le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, in luogo del raddoppio delle sanzioni attualmente previsto (fino a un massimo di 150.000 euro), si prevede un aumento di un terzo. In caso di violazione delle norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea (di cui all'articolo 11, comma 10, lettera a)), e di violazioni della normativa in ordine al limite del quantitativo pescato (di cui all'articolo 11, comma 12), è previsto l'aumento di un terzo e non più il raddoppio della sanzione; in merito alle sanzioni accessorie relative agli illeciti amministrativi concernenti il tonno rosso e il pesce spada (richiamati al comma 3 dell'articolo 12) viene previsto che la sospensione della licenza di pesca avvenga solo in caso di recidiva, al quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni (a legislazione vigente, è previsto che, a fronte delle violazioni richiamate, è sempre disposta la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza); e) viene infine novellato il comma 4 dell'articolo 12, in materia di sanzioni amministrative accessorie per gli illeciti amministrativi previsti dal medesimo decreto, disponendosi che, qualora talune violazioni ivi indicate siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, sia sempre disposta la sospensione dell'iscrizione (e non del «certificato di iscrizione» come attualmente previsto) nel registro dei pescatori, per un periodo variabile – fino a tre mesi – che non viene inciso dalla disposizione in commento.

L'articolo 18 delle proposte C. 1008 e C. 1009, di contenuto identico all'articolo 5 della proposta C. 1636, dispone in materia di contrasto del bracconaggio ittico

	<p>nelle acque interne, novellando l'articolo 40, comma 6, della legge n. 154 del 2016. Tale articolo prevede che, per le relative violazioni, ivi indicate, gli agenti accertatori (oltre a procedere all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, come già previsto a legislazione vigente) non procedano più sempre al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato (anche se utilizzati unicamente a tali fini) – come attualmente previsto – ma solo qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca.</p> <p>L'articolo 19 reca la copertura finanziaria delle proposte di legge C. 1008 e 1009, prevedendo che, all'onere derivante dalla costituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di cui all'articolo 4, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provveda utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (che fa riferimento all'utilizzo di risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002).</p> <p>Ricorda che l'articolo 1, comma 46, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha abrogato il citato articolo 66, comma 3 della legge n. 289 del 2002 e ha disposto che le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al suddetto articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002, venissero versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno 2017.</p> <p>L'articolo 20 delle proposte C. 1009 C. 1008, di contenuto identico all'articolo 14 della proposta C. 1636, reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del progetto di legge in esame siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.</p>	
<p>Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo</p> <p>S 810 Mollame (M5S) e altri</p>	<p>Il provvedimento si compone di diciotto articoli, raggruppati in quattro capi. L'articolo 1 specifica l'oggetto e le finalità della legge, che detta disposizioni sulle varie fasi della filiera dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, perseguendo tra l'altro la promozione della tutela dell'ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi, nonché il riconoscimento dell'attività di ricerca del tartufo come patrimonio culturale nazionale. Con l'articolo 2 si definiscono le definizioni dei concetti di "raccolta controllata", "tartufaia naturale", "tartufaia controllata", "tartufaia coltivata" e "tartufi coltivati". L'art. 3 stabilisce la formazione del Piano Nazionale Filiera del Tartufo. Con l'art.4 si istituisce il tavolo tecnico per la tutela del tartufo.988</p> <p>L'articolo 5, recente misure generali di tutela, che stabilisce i divieti di</p>	<p>Il 25/6/2019 la commissione Agricoltura del Senato inizia a trattare il ddl in sede redigente.</p> <p>Il 9/7 La commissione decide di procedere a audizioni sul tema.</p> <p>L'8/1/2020 la Commissione adotta un testo unificato.</p> <p>Il 14/1 la commissione fissa la data per gli emendamenti al 29/1.</p>

danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi. Prevede inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, elaborino la cartografia delle aree tartufigene, un censimento delle tartufaie presenti sul loro territorio e i piani regionali del tartufo.

All'articolo 5 si dettano disposizioni per l'individuazione dei generi e delle specie dei tartufi freschi destinati al consumo, affidando a un decreto del MIPAAFT la redazione dell'apposito elenco, con le caratteristiche micologiche ed organolettiche di ciascuna varietà. È poi vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non incluso nell'elenco e si stabiliscono le modalità per lo svolgimento dell'esame finalizzato all'accertamento delle specie.

L'articolo 6 disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate, che viene affidato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, insieme alle associazioni riconosciute di settore e alle università e agli enti di ricerca. Si prevede infine che la singola tartufaia controllata non possa superare la superficie di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra ciascuna di esse.

Con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti.

L'articolo 8 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie controllate, i quali possono usufruire delle agevolazioni fiscali e creditizie previste per i singoli conduttori di tartufaie. Sono poi dettate particolari disposizioni per il caso di aziende consorziate aventi fondi contigui oppure operanti in più regioni o province autonome tra loro confinanti.

L'articolo 9 concerne la ricerca e la raccolta dei tartufi, stabilendo che tali attività sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle regioni e dalle province autonome, mentre nelle tartufaie coltivate o controllate, delimitate dalle apposite tabelle, sono riservate in via esclusiva ai titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti e consorziati. La norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e la raccolta nonché le pratiche vietate.

Per quanto riguarda l'articolo 10, sottolinea l'importanza dello stesso, che regola l'abilitazione a praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi, che si consegue con il rilascio di un apposito tesserino di idoneità, della validità di sette anni, previo superamento di un esame regionale. Sono esentati dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. I raccoglitori debbono avere un'età minima di sedici anni e le autorizzazioni rilasciate hanno valore su tutto il territorio nazionale, previo pagamento delle imposte stabilite da ciascuna delle

L'11/2 la Commissione Agricoltura del Senato esamina gli emendamenti.

regioni, o delle province autonome, in cui si intende praticare la raccolta. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti obblighi. L'articolo 11 detta disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto. A tal fine, il raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della giornata di raccolta su un'apposita scheda, allegando copia del tesserino, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte. La norma specifica le modalità per l'invio annuale della scheda alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché per l'elaborazione e la pubblicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati nazionale gestita dal MIPAAFT.

L'articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede un calendario unico nazionale, con gli orari e le modalità di raccolta e di vigilanza per le varie specie e generi di tartufo, stabilito con decreto del MIPAAFT, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. È vietata ogni forma di commercio di tartufi freschi italiani nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina fiscale applicabile al settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi, per il quale si propongono agevolazioni in materia di imposte sui redditi, di regime contabile e di IVA. In proposito, il Presidente relatore segnala che le disposizioni contenute nell'articolo sono state introdotte nella legislazione vigente con l'articolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Precisamente, è prevista un'imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell'IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale (fino a 7.000 euro di corrispettivi annui), delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi), nonché di piante officinali spontanee. Sono poi introdotte semplificazioni contabili per gli acquirenti e i cessionari dei suddetti, nonché l'esonero dal versamento dell'IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili per i loro raccoglitori occasionali. Infine, viene ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di vigilanza e controlli. La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e le aziende sanitarie locali controllano invece la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto

	<p>nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.</p> <p>L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione alle attività di ricerca e raccolta di tartufi, i cui introiti sono utilizzati per almeno il 50 per cento per gli interventi previsti dai piani regionali del tartufo. La tassa non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di cui siano titolari, conduttori o consorziati.</p> <p>L'articolo 17 prevede l'adeguamento delle normative regionali sui tartufi, da parte delle regioni e delle province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore della legge.</p> <p>Infine, l'articolo 18 dispone l'abrogazione dell'attuale legge n. 752 del 1985.</p>	
<p>Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità</p> <p>S 1565 Caligiuri (FI)</p>	<p>Il capo I - dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita per i prodotti agroalimentari e l'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto - all'articolo 1 prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218 - che disciplina i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.</p> <p>L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), su base mensile, tenendo conto dei diversi fattori che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori. Si stabilisce poi la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, e si introduce, per chiunque contravvenga al divieto, la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni e si individua infine nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.</p> <p>L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore, mentre l'articolo 4 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici prevedendo il divieto di</p>	<p>Il 14/1/2020 la Commissione Agricoltura del Senato inizia a esaminare il testo.</p> <p>L'11/2 la In Commissione Agricoltura sono evidenziati gli articoli del ddl presenti nel disegno di legge in esame che non trovano riscontro nel disegno di legge n. 1373 avente analogo contenuto.</p>

aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agroalimentari.

Il capo II è dedicato al rafforzamento delle filiere agricole nazionali. L'articolo 5, al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano considerate imprenditori agricoli quando svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

L'articolo 6 prevede che sia l'ISMEA a prestare le garanzie per i finanziamenti diretti a dare esecuzione al programma comune di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009.

L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2014, concernente la cessione della produzione agricola nei contratti di rete.

L'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provveda all'aggiornamento della disciplina sull'indicazione, in etichetta, dell'origine del grano duro: in particolare, per l'apposizione della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE», la miscela utilizzata dovrà contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole, prevedendo, tra l'altro, che le commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori abbiano omesso di designare i propri delegati.

Il capo III reca norme di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari. L'articolo 10 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina di filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettino stringenti parametri in termini di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economica, denominate «filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari».

<p>Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale</p> <p>S 594 Giroto (M5S)</p>	<p>L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. L'articolo 2 contiene definizioni di carattere generale tra cui quella di commercio equo e solidale e filiera integrale, introducendo, inoltre, il concetto di prezzo equo, idoneo cioè a generare un reddito da destinare a investimenti e a consentire al produttore di remunerare i lavoratori in misura adeguata ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia. L'articolo 3 delinea le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività. Sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale enti pubblici, partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti. L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti su base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. L'articolo 5 regola l'attività degli enti di promozione del commercio equo e solidale. Gli articoli 6 e 7 istituiscono, rispettivamente, l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale e la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione e i compiti. In sede di prima attuazione i membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico (articolo 17). Essa cura la tenuta dell'Elenco nazionale e esercita poteri di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere per il mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti. L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge. L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale, importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con una serie di denominazioni, anche in lingue straniere. L'articolo 10 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale. Per questa previsione opera una</p>	<p>Il 10/10/2018 la Commissione Industria del Senato inizia a esaminare il ddl in sede redigente. Il 16/10 la commissione decide di procedere ad audizioni degli operatori interessati.</p> <p>Il 5/12 il relatore riferisce gli esiti delle audizioni.</p> <p>Il 9/1/2019 fissato il termine per gli emendamenti al 17/1</p> <p>Il 27/3 sono proposti altri emendamenti tra cui all'articolo 2.10 comma 1 dopo la lettera n) inserire la seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">n-bis) a valorizzare gli scarti agricoli favorendo la produzione di biometano, per i trasporti e i fertilizzanti agricoli, in impianti di digestione anaerobica.</p> <p>Il 9/1/2019 la Commissione Industria adotta come testo base S 594.</p> <p>Il 22/1 sono presentati gli emendamenti.</p> <p>Il 12/3 sono ritirati gli emendamenti</p>
--	--	--

	<p>clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 11 attribuisce allo Stato il compito di promuovere l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale. L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 14 individua i principi cui devono attenersi le Regioni e le Province autonome, previa invarianza finanziaria, nell'attuare la legge. L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, mentre l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria. Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.</p>	
<p>Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"</p> <p>C 1939 Governo C. 907 Muroni (Leu) e C. 1276 Rizzetto (Fdi).</p> <p>S 1571 Governo</p>	<p>La proposta di legge del Governo si propone esplicitamente non solo di favorire il recupero dei rifiuti e attività volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini, ma anche di promuovere l'economia circolare con disposizioni finalizzate a consentire la cessazione della qualifica di rifiuto per quelli recuperati dal mare.</p> <p>In attuazione della Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che perseguono l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di plastica e contrastare la dispersione degli stessi nell'ambiente marino. I prodotti in plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica, abbandonati in mare, mettono infatti a rischio gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi. Le direttive, da un lato, introducono restrizioni al consumo e alla immissione in commercio dei prodotti di plastica, e, dall'altro, impongono agli Stati di predisporre impianti portuali di raccolta adeguati per i rifiuti prodotti dalle navi, al fine di evitare che vengano dispersi nell'ambiente marino e consentirne l'avvio al recupero e al riciclaggio.</p> <p>Il disegno di legge è già stato approvato alla Camera dei deputati e all'esito del dibattito parlamentare in tale sede risulta profondamente modificato. La proposta originaria era organizzata in sette articoli; il disegno di legge in esame si compone, invece, di quattordici articoli. L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge e reca talune definizioni utili a perimetrarne l'ambito applicativo. In particolare, la norma precisa che la legge persegue l'obiettivo di contribuire: al risanamento</p>	<p>Il 30/1/2019 la commissione Ambiente della Camera inizia a esaminare il testo della proposta di legge in sede referente. Paola Deiana (M5S), <i>relatrice</i>, rileva che gli operatori della pesca si imbattono nei rifiuti durante la loro ordinaria attività e che pertanto la proposta di legge va già nella direzione di un supporto a loro necessario. Quanto alle isole ecologiche, esse saranno individuate sulla base di accordi tra lo Stato e le regioni in base alle specifiche situazioni di ciascun porto.</p> <p>La commissione decide un ciclo di audizioni sul tema.</p> <p>Il 26/6 è aggiunto all'esame la proposta di legge Rizzetto.</p> <p>Il 10/7 si aggiunge la proposta di legge del Governo 1939. La relatrice Muroni (Leu) avrebbe auspicato da parte del Governo un disegno di più ampio respiro, che includesse una «fase 2» volta a promuovere l'economia circolare e a tutelare l'ambiente con misure di prevenzione volte ad abolire il consumo di plastica monouso. Siasapre la</p>

	<p>dell'ecosistema marino; alla promozione dell'economia circolare; nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi. Tali finalità, originariamente indicate solo nella Relazione al disegno di legge, sono state inserite nel testo normativo alla Camera.</p> <p>Inoltre, l'articolo 1 contiene una serie di definizioni, tra cui quelle di "rifiuti accidentalmente pescati" e di "rifiuti volontariamente pescati", che, in sede di esame alla Camera, sono state estese al fine di riferirle non solo al mare, ma anche ai laghi, ai fiumi e alle lagune.</p> <p>L'articolo 2 si occupa dei rifiuti accidentalmente pescati ed è stato in più punti modificato dalla Camera. In particolare, quanto ai rifiuti accidentalmente pescati in mare, se ne prevede l'equiparazione ai rifiuti prodotti dalle navi, con obbligo in capo al comandante della nave che approda in un porto di conferirli all'impianto portuale di raccolta. La norma, recependo alcune osservazioni formulate nel corso delle audizioni alla Camera, considera anche le ipotesi di ormeggio di un'imbarcazione presso aree non ricadenti nelle competenze territoriali di un'Autorità di sistema portuale, e di approdo in un piccolo porto non commerciale, caratterizzato da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto. Con riferimento alla prima ipotesi, l'articolo 2 prevede che i Comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono che i rifiuti siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi. Quanto, poi, all'ipotesi di approdo in un piccolo porto non commerciale, la norma statuisce che i rifiuti accidentalmente pescati siano conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti. La norma, inoltre, modifica l'articolo 184, comma 2, del Codice dell'ambiente, e, in particolare, inserisce tra i rifiuti urbani i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Si prevede, poi, che il conferimento all'impianto portuale di raccolta è gratuito e che i costi di gestione di tali impianti sono coperti da una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti. La disciplina dei criteri e delle modalità di definizione di tale specifica componente è affidata all'ARERA. Si precisa che la componente <i>de qua</i> sia indicata negli avvisi di pagamento distintamente da altre voci. Infine, l'articolo 2 rinvia ad un decreto, adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'individuazione delle misure premiali in favore</p>	<p>discussione sul tema.</p> <p>Il 31/7 la Commissione decide di adottare come testo base quello del Governo.</p> <p>Il 25/9 la Commissione Ambiente della Camera rileva criticità nel testo e rinvia la discussione agli emendamenti.</p> <p>L'8/10 la Commissione Ambiente approva ulteriori emendamenti relativi a pesca e porti.</p> <p>L'8/10 la Commissione Agricoltura da parere favorevole</p> <p>Il 14/10 l'Assemblea della Camera inizia a esaminare il ddl.</p> <p>Il 24/10 L'Assemblea della Camera approva il ddl che passa al Senato.</p> <p>Il 18/2/2020 la Commissione Ambiente del Senato esamina il testo in sede redigente. Congiunzione con il pdl S 674</p> <p>Il 3/3 la Commissione Agricoltura del Senato esamina i testi in sede consultiva.</p>
--	--	--

del comandante del peschereccio.

L'articolo 3 si occupa delle campagne di pulizia e precisa che i rifiuti volontariamente raccolti possono essere recuperati nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 rinvia ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la determinazione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente. In sede di esame alla Camera si è precisato che l'adozione del predetto decreto è diretta non solo alla promozione del riciclaggio della plastica, ma anche di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne.

L'articolo 5 "Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate" è stato introdotto alla Camera. Esso distingue tra biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile, disciplinate ai commi 1 e 2, e prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola e forestale, depositata naturalmente sulle sponde dei laghi, dei fiumi, e sulla battigia, disciplinati al comma 3. La norma rimette alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione dei criteri e delle modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei materiali sopra elencati, tenendo conto delle norme tecniche, qualora adottate da ISPRA.

L'articolo 6, anch'esso introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, rinvia ad un decreto interministeriale, con il parere dell'ISPRA e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per la determinazione delle linee guida operative a cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino, che comportano l'immersione subacquea al di fuori degli ambiti portuali, svolte dal personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente marino o da soggetti terzi che svolgono attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino in base ad una apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali. Anche tale norma è stata introdotta nel corso

	<p>dell'esame presso la Camera.</p> <p>L'articolo 7 consente di realizzare campagne di sensibilizzazione per la realizzazione delle finalità della legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, che ha approvato il Programma di misure relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, tra cui l'obiettivo 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile".</p> <p>L'articolo 8 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove nelle scuole di ogni ordine e grado attività volte a rendere gli studenti consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente, e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto di tali attività nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3 della legge n. 92 del 2019 .</p> <p>L'articolo 9, introdotto dalla Camera, modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 171 del 2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172", che istituisce la "Giornata del mare". In particolare, il comma 3 dell'articolo 9 stabilisce che "In occasione della giornata [del mare] gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.", e, per effetto della modifica normativa, a tale comma si aggiunge " , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare".</p> <p>L'articolo 10, modificato alla Camera, prevede l'attribuzione di un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che tengono comportamenti virtuosi, ovvero utilizzano materiali a basso impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono rifiuti accidentalmente pescati. La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, da adottarsi, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per la disciplina delle procedure, modalità e condizioni di attribuzione del predetto riconoscimento anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica.</p> <p>L'articolo 11 si occupa degli impianti di desalinizzazione ed è stato introdotto alla</p>	
--	--	--

	<p>Camera. Il comma 1 stabilisce che gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti devono essere sottoposti a VIA, e, nel modificare l'allegato II alla parte II del Codice dell'ambiente, inserisce i predetti impianti nell'ambito dei progetti di competenza statale. Il comma 2 chiarisce che agli scarichi dei predetti impianti si applica la disciplina contenuta nel Codice dell'ambiente relativa agli scarichi. Inoltre, si rinvia ad un decreto per la determinazione di criteri specifici per tale tipologia di scarichi, ad integrazione dei criteri contenuti nell'allegato 5 alla parte terza del citato Codice. Il comma 3 precisa le ipotesi in cui è possibile utilizzare gli impianti in questione per la produzione di acqua per il consumo umano. Il comma 4 rinvia ad un decreto interministeriale per la definizione dei criteri di indirizzo nazionale sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla VIA. Il comma 5 esclude dal campo di applicazione della norma gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi.</p> <p>L'articolo 12, introdotto dalla Camera, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente con il compito di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione del "SalvaMare", garantendo la diffusione dei dati e dei contributi. I commi 2 e 3 si occupano della composizione del predetto organismo e il comma 4 precisa che ai componenti non spettano compensi, indennità e simili.</p> <p>L'articolo 13, introdotto dalla Camera, stabilisce che ogni anno il Ministro dell'ambiente presenta una relazione alle Camere sull'attuazione del SalvaMare.</p> <p>L'articolo 14 statuisce che "Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."</p>	
<p>Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio - "Legge CantierAmbiente"</p>	<p>L'articolo 1 del disegno di legge disciplina la materia della programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio. Il comma 1 conferisce ai Presidenti delle regioni, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi finalizzati a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell'ambito di Programmi d'azione triennale. Ciascun commissario predisporre a tal fine un Programma d'azione triennale, in coerenza con i piani distrettuali di bacino, in</p>	<p>Il 2/10/2019 la Commissione Ambiente del Senato inizia l'esame del testo in sede redigente.</p>

S 1422 Governo

relazione alle tipologie di interventi stabilite dal comma 3. Il comma 4 individua gli ambiti ammissibili al finanziamento, includendovi l'attività di progettazione, anche non definitiva. Il comma 5 prevede che, nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le Autorità di gestione e le amministrazioni competenti diano seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell'entrata in vigore della legge in esame, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi europei e sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

L'articolo 2 stabilisce la procedura per l'approvazione del Programma d'azione triennale. Esso viene trasmesso dal commissario straordinario al Ministero dell'ambiente, che lo approva, anche per stralci, con proprio decreto e previo parere del Segretario dell'Autorità di bacino distrettuale. Si prevede la trasmissione del Programma dal Ministero dell'ambiente alla Cabina di regia interministeriale Strategia Italia, istituita dall'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come convertito in legge. Il comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, proceda ad individuare gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo criteri di priorità definiti con decreti (di cui al successivo comma 4), nonché approvi i relativi piani annuali da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno, anche con riferimento agli altri atti eventualmente necessari a definire le modalità di gestione degli interventi per la realizzazione del Programma. In base al comma 3, le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20 per cento delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non superiore al 20 per cento, è poi destinata ad interventi indicati dalle regioni, coerenti con gli obiettivi della pianificazione di distretto - anche a prescindere dalle graduatorie di priorità individuate secondo la disposizione - qualora vi sia una specifica richiesta in tal senso da parte dei commissari in relazione a documentate necessità. Il comma 4 demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, sentite le Autorità di distretto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, di definire una serie di profili, quali le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse, nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli altri atti eventualmente adottati. Per l'adozione di tali decreti ministeriali è previsto il termine

di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 3 reca norme in materia di poteri e compiti del commissario. Si prevede che, per l'espletamento degli interventi previsti dai Programmi, siano individuati dal commissario uno o più soggetti attuatori, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il soggetto attuatore provvede a nominare il responsabile unico del procedimento, approvare i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, pagare i relativi corrispettivi ed ha la titolarità dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi; si stabilisce che provvede a tali attività in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, comunque nel rispetto della normativa dell'Unione europea, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'articolo 4 individua le modalità di erogazione delle risorse a favore dei commissari. Si prevede che i commissari procedano immediatamente, a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, all'avvio delle attività di progettazione e alle attività prodromiche alla realizzazione degli interventi, nei limiti delle risorse stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento delle stesse, precisando che si prescinde per tali attività comunque dall'effettiva disponibilità di cassa. Si prevede l'erogazione di quattro successive anticipazioni.

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione delle banche dati, prevedendo che i soggetti attuatori, in raccordo con i commissari, monitorino, tramite i rispettivi sistemi informatici gestionali, gli interventi approvati, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonché le eventuali ulteriori informazioni che si prevede vengano individuate con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente; tale decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. La norma dispone che i dati e informazioni siano resi disponibili bimestralmente alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 6 reca disposizioni volte ad assicurare ai Presidenti delle Regioni, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto

	<p>idrogeologico, il necessario supporto tecnico per la realizzazione dei rispettivi programmi d'azione per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio. Nell'assistenza tecnica ai commissari sono coinvolte strutture ministeriali, regionali e locali, società a partecipazione pubblica, nonché organismi di supporto appositamente costituiti. Il comma 2 prevede che i commissari costituiscano nuclei operativi di supporto (NOS), i cui membri siano esperti di dissesto idrogeologico e salvaguardia del territorio, con il compito di supportare i commissari medesimi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal provvedimento in esame. Si prevede il possibile ricorso anche ad apposite convenzioni stipulate con il Ministero dell'ambiente e con Sogesid S.p.A. Il comma 3 reca disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 6, nonché ai compensi spettanti ai soggetti attuatori di cui all'articolo 3, comma 1 (qualora individuati tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione), nonché infine ai costi necessari per il funzionamento degli uffici del commissario. In particolare, si prevede che tali spese siano poste a valere sulle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi, per una quota non superiore all'1,5 per cento, a carico dei relativi quadri economici. Inoltre, il comma 4 dispone l'istituzione - presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - della Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico per il periodo 2019-2021. Si prevede che la Segreteria tecnica sia costituita da 7 consulenti esperti, estranei alla pubblica amministrazione, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, di contratti pubblici. La nomina dei membri deve essere effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente, previo espletamento di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo. La norma prevede che con il medesimo decreto ministeriale sia altresì determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per la Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, recando la relativa copertura.</p> <p>L'articolo 7 istituisce e disciplina il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio, con l'obiettivo di consentire lo svolgimento delle attività progettuali connesse agli interventi per il dissesto idrogeologico. Al Fondo è attribuita una dotazione pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nella quale confluiscono annualmente le risorse eventualmente disponibili del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui</p>	
--	---	--

	<p>all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015 (c.d. collegato ambientale).</p> <p>L'articolo 8 istituisce la figura del <i>green manager</i>. In particolare, stabilisce la sua individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche nell'ambito del personale dirigenziale in servizio ed elenca le sue funzioni, demandando poi ad un decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente la definizione di ulteriori compiti nonché dei criteri e dei requisiti per la sua individuazione. La disposizione provvede a sostituire il riferimento al "<i>mobility manager</i>" con quello al "<i>green manager</i>" all'interno della normativa vigente, ossia all'articolo 22, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e all'articolo 5, comma 6 della legge 28 novembre 2015, n. 221 (cosiddetto collegato ambientale).</p> <p>L'articolo 9 propone di includere gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'ambito del Programma d'azione triennale, tra gli interventi di estrema urgenza ai quali si applicano talune disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure. A tal fine esso modifica l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.</p> <p>L'articolo 10 pone in capo ai commissari la predisposizione di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, da trasmettere al Ministero dell'ambiente prima della conclusione del secondo triennio della programmazione prevista dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Sulla base dei contenuti delle relazioni e delle verifiche sugli interventi realizzati, il Ministero presenta proposte di semplificazione e di riprogrammazione degli interventi alla Cabina di regia Strategia Italia. Al completamento degli interventi afferenti al terzo ciclo triennale e comunque non oltre dieci anni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, cessano le funzioni commissariali.</p> <p>Sono quindi recate le abrogazioni e le norme di coordinamento, connesse al subentro a precedenti gestioni commissariali da parte dei commissari previsti dall'articolo 1 del disegno di legge.</p> <p>Infine, è prevista una clausola di salvaguardia concernente la compatibilità delle norme del disegno di legge con riferimento agli statuti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.</p>	
<p>Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di</p>	<p>L'articolo 1 dell'atto Senato n. 86 definisce il suolo "quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti</p>	<p>Le commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato esaminano il testo della proposta di legge il 10/10/2018.</p>

<p>rigenerazione delle aree urbane degradate</p>	<p>climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità". Si prevede che il riuso e la rigenerazione urbana, nonché la limitazione del consumo di suolo costituiscano principi fondamentali della materia "governo del territorio" (articolo 117, terzo comma, Costituzione); impongono l'adeguamento alle disposizioni in esame degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica; impongono alle politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali l'obiettivo di favorire la destinazione agricola del suolo (soltanto l'atto Senato n. 164 opera uno specifico richiamo ai terreni coperti da boschi e da foreste, escludendoli dalla possibilità di mutarne la destinazione d'uso).</p> <p>Il disegno di legge n. 86, infine, subordina il ricorso a nuovo consumo di suolo alla preliminare valutazione di alternative consistenti nel riuso e nella rigenerazione delle aree già urbanizzate. L'articolo 2 della proposta in esame reca le definizioni utilizzate nei rispettivi testi, alcune delle quali comuni (ad esempio, "consumo di suolo", "impermeabilizzazione", "rigenerazione urbana"). Per quanto concerne l'articolo 3, nell'atto Senato n. 86 si stabilisce il limite al consumo di suolo in coerenza con l'obiettivo fissato dall'Unione europea di pervenire ad un consumo di suolo pari a zero entro il 2050. Più in dettaglio, il disegno di legge n. 86 disciplina le modalità per raggiungere il traguardo fissato a livello europeo, demandando alle regioni di definire la riduzione progressiva del consumo di suolo, che dovrà essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per il consumo permanente, sia per quello reversibile. Le competenze sul monitoraggio del consumo di suolo, viene affidato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA. Ai predetti enti è consentito l'accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitoraggio sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sia in forma aggregata a livello nazionale, che in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Infine, al comma 7 dell'articolo 3, le infrastrutture, gli insediamenti prioritari, gli interventi e le opere pubbliche che non concorrono al computo del consumo di suolo. L'articolo 4, disciplina la priorità del riuso del patrimonio edilizio esistente. Si delinea, per i comuni, l'obiettivo di costituire, attorno alle aree urbanizzate esistenti, una "cintura verde", caratterizzata da "funzioni" agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerente con la conservazione degli ecosistemi. La costituzione della cintura verde ha l'obiettivo di favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché di ridurre l'effetto "isola di calore". Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adottare</p>	<p>Il 30/1/2019 sono congiunti alla discussione altri disegni di legge.</p> <p>Il 6/3 Sono congiunti ulteriori ddl sull'argomento.</p> <p>L'11/6 sono aggiunti ulteriori ddl sull'argomento. La Commissione rinvia l'esame e la costituzione di un gruppo per formare un testo base.</p> <p>Il 3/7 la commissione istituisce un comitato ristretto per addivenire a un testo unificato.</p> <p>L'1/10 le Commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato rinnovano le date delle riunioni del comitato ristretto.</p> <p>Il 23/1/2020 è aggiunto un disegno di legge di Nugnes sullo stesso argomento che è aggiunto agli altri.</p>
---	--	--

disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana. I comuni sono tenuti ad effettuare il censimento degli edifici e delle aree dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti, al fine di verificare se le previsioni urbanistiche comportanti consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Il censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Per ogni comune l'ISPRA cura la mappatura dei contesti: prevalentemente artificiale, a media densità e prevalentemente agricolo o naturale. Quest'ultimo contesto non può essere soggetto a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde. L'articolo 5, conferisce delega al Governo per l'adozione di una disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate.

Il testo prevede gli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi: la garanzia di rispetto dei limiti di consumo di suolo; l'individuazione di misure tali da determinare una fiscalità di vantaggio; il coordinamento con la normativa vigente; la non applicabilità della nuova disciplina ai centri storici e alle aree urbane equiparabili/equiparate, nonché ai beni culturali e alle aree tutelate per legge, di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). Con due ulteriori disposizioni: si stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguino le proprie disposizioni in materia di rigenerazione urbana entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi; istituisce e disciplina un contributo aggiuntivo a quello per il rilascio del permesso di costruire, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate. L'articolo 6 della proposta n. 86 ha ad oggetto il Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da ciascun comune e realizzato sulla base di criteri e modalità definiti dalle regioni (nel disegno di legge n. 86 unitamente alle Regioni sono considerate anche le Province autonome). Si provvede a determinare direttamente alcuni criteri cui i Piani del verde sono tenuti ad uniformarsi (tra essi, l'individuazione della "cintura verde" quale parte integrante del Piano). L'articolo 7 sancisce il divieto di mutamento di destinazione per le superfici libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), per le quali siano stati erogati contributi dell'Unione europea nell'ambito della PAC (Politica agricola comune) o della Politica di sviluppo rurale. Il divieto vige per almeno 5 anni dall'ultima erogazione e concerne gli usi diversi da quello agricolo e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di disposizioni più restrittive. Sono altresì, vietati, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica e di trasformazione edilizia non connessi alla conduzione dell'attività agricola, eccetto la realizzazione di opere pubbliche.

Richiama quindi l'articolo 8 della proposta in parola che disciplina le misure di incentivazione per gli interventi di recupero e di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o abbandonati. Il disegno di legge circoscrive la misura di favore ai comuni iscritti nel registro istituito, ai sensi dell'articolo 9, presso le regioni e le province autonome, che comprende i comuni i quali non abbiano previsto - nei loro strumenti urbanistici - consumo di suolo ovvero abbiano previsto una riduzione del consumo di suolo superiore alle percentuali stabilite. Gli incentivi si rivolgono in secondo luogo a soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare attività di recupero edilizio a fini agricoli o ambientali. Si circoscrive la misura di favore ai soggetti privati la cui attività di recupero edilizio si svolge nei comuni iscritti nel suddetto registro. Ulteriori misure di incentivazione della riqualificazione urbana e ambientale possono essere introdotte dalle regioni e dalle province autonome. L'obiettivo del recupero e della rigenerazione urbana è anche reso funzionale alla soluzione del problema dell'emergenza abitativa, tramite il conferimento alle regioni e alle province autonome della facoltà di assegnare immobili pubblici inutilizzati a cooperative, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, che si impegnino a promuoverne il recupero. C'è delega al Governo ad adottare decreti legislativi per definire misure di incentivazione di natura fiscale finalizzate a compensare i comuni che, avendo previsto una riduzione di consumo del suolo nei loro piani urbanistici, siano incorsi in mancati introiti. Si introducono due particolari disposizioni: con la prima si facoltizza i comuni ad elevare l'aliquota dell'imposta municipale propria sul patrimonio immobiliare inutilizzato o incompiuto per oltre 5 anni, sino ad un incremento massimo dello 0,2 per cento, destinando i proventi dell'introito aggiuntivo ad opere di riqualificazione urbanistica e ambientale; con la seconda si consente ai comuni di esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria le unità abitative realizzate mediante interventi di recupero edilizio o previo riuso di aree dismesse e degradate e senza consumo di nuovo suolo, per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

Per quanto concerne l'atto l'articolo 10 reca disposizioni per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico, imponendo alle regioni il censimento dei complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestano particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico. L'articolo 11 introduce disposizioni per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico, imponendo alle regioni e alle province autonome il censimento dei vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico. L'articolo 12 dispone in

	ordine alla tutela dei pascoli in altura, prevedendo che le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali promuovano il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali in altura e della pratica della transumanza.	
<p>Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti.</p> <p>C 175 Paolo Russo (FI) e C 1650 Incerti (PD)</p>	<p>Le due proposte di legge in esame recano, rispettivamente, «Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti» e «Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva». L'articolo 1 di entrambe le proposte di legge, esplicita le finalità di entrambe le proposte normative.</p> <p>In particolare, l'obiettivo perseguito dai provvedimenti in esame consiste nella promozione, da parte dello Stato, di interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico, nonché – in riferimento alla proposta di legge C. 175 – di interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale a servizio dei castagneti e – in relazione alla proposta di legge C. 1650 – di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva.</p> <p>Ciò avviene – per entrambe le proposte di legge – ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della Costituzione (che prevede la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico della Nazione); dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della medesima Carta costituzionale (che prevede la potestà legislativa esclusiva, da parte dello Stato, in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali); dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (secondo il quale si possono considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune), nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14.</p> <p>L'articolo 2 reca, in entrambi i provvedimenti, la disciplina degli interventi.</p> <p>A tale riguardo, si prevede che, per le finalità sopra indicate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore delle proposte di legge, si provveda: all'individuazione dei territori nei quali sono situati i castagneti; alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dai progetti di legge in commento, ammessi ai contributi previsti ai successivi articoli 3, 4 e 5. Ai fini della concessione dei contributi è data comunque priorità ai castagneti</p>	<p>Il 4/2/2020 la Commissione Agricoltura della Camera in sede referente inizia a trattare il disegno di legge.</p> <p>La Commissione decide di iniziare una serie di audizioni.</p>

che, essendo stati colpiti da infezioni dovute al cosiddetto cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu), hanno perduto la loro capacità di resilienza e sono maggiormente esposti al rischio di patologie. È previsto inoltre che, con il citato decreto si provveda alla determinazione della quota percentuale di contributi erogabili.

L'articolo 3 delle proposte di legge, prevede che ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi del precedente articolo sia erogato, per un triennio, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei medesimi castagneti.

L'articolo 4 prevede che ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi dell'articolo 2 sia concesso, per un triennio, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero dei castagneti abbandonati.

L'articolo 5 della proposta di legge C. 175 dispone che ai proprietari e ai conduttori dei castagneti sia concesso un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero di strutture edilizie rurali, da utilizzare per il deposito e la lavorazione dei frutti del castagno.

L'articolo 5 della proposta di legge C. 1650 prevede, invece, che alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola sia concesso, per un triennio, un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole.

L'articolo 6 della proposta di legge C. 175 prevede la concessione, per un biennio, di un contributo straordinario al CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) di 1,5 milioni di euro, destinato esclusivamente al finanziamento di un progetto di ricerca sulle emergenze fitosanitarie riguardanti i castagneti, con particolare riferimento all'infezione della citata cinipide del castagno.

L'articolo 6 della proposta di legge C. 1650 dispone, invece, l'istituzione di un «comitato di assaggio» presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale comitato è composto da assaggiatori esperti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di introdurre metodi di analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie di castagne, a garanzia della qualità dei prodotti.

L'articolo 7 della proposta di legge C. 175 e l'articolo 9 della proposta di legge C. 1650, di identico contenuto, disciplinano l'attuazione degli interventi. In particolare, il comma 1 prevede che gli interventi di cui agli articoli 3 (recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti), 4 (recupero dei castagneti abbandonati) e 5 (recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, nella proposta di legge C. 175; sostegno della

filiera castanicola e della multifunzionalità aziendale, nella proposta di legge C. 1650) siano eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 2 e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il comma 2 dei medesimi articoli dispone che i contributi previsti dai progetti di legge in commento siano sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 7 della proposta di legge C. 1650 prevede, invece, l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un osservatorio. Ciò avviene al fine di garantire un efficace coordinamento delle azioni di monitoraggio della situazione relativa alle patologie nel settore castanicolo, degli interventi di prevenzione di tali patologie e di trattamento fitosanitario, delle iniziative di ricerca per il miglioramento delle tecniche di produzione della castanicoltura da frutto e per lo sviluppo dei relativi aspetti vivaistici, nonché per la valorizzazione della produzione legnosa e della sua multifunzionalità. L'articolo 8 della proposta di legge C. 1650 prevede la concessione di un contributo al CREA per il finanziamento di progetti di ricerca sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo e, in particolare, sulla diffusione delle malattie fungine. Tale contributo è indicato in 1.500.000 euro per l'anno 2019 (annualità che dovrà essere aggiornata in relazione al momento dell'entrata in vigore della proposta di legge).

L'articolo 8 della proposta di legge C. 175, invece, sostanzialmente identico all'articolo 10 della proposta di legge C. 1650, è composto di 4 commi e disciplina l'assegnazione dei contributi per gli interventi di cui agli articoli da 3 a 5. A tal fine – ai sensi del comma 1 – si prevede l'istituzione, presso il MIPAAF, del Fondo per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti (Fondo per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti e per il sostegno della filiera castanicola nella proposta di legge C. 1650), con una dotazione 10 milioni di euro.

Tale Fondo può essere rifinanziato per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009, che prevede il rifinanziamento di dotazioni di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, per mezzo di apposita disposizione inserita all'interno della seconda sezione del disegno di legge di bilancio (comma 2).

Il comma 3 di entrambi gli articoli prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-regioni, si provveda, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2 (che deve essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore delle proposte di legge) alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo 2. Tale decreto

viene emanato, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno.

Ai sensi del comma 4, le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui sopra, nel rispetto delle disposizioni delle proposte di legge in esame, e in attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio: definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5; stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi; provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

L'articolo 9 della proposta di legge C. 175, sostanzialmente identico all'articolo 11 della proposta di legge C. 1650, composto di 5 commi, disciplina sanzioni e controlli in materia.

Ai sensi del comma 1, le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 5. Esse provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della proposta di legge C. 175 (e del comma 4 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 1650), nel caso in cui il proprietario o il conduttore del castagneto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai predetti articoli.

Nel caso in cui il proprietario o il conduttore del castagneto al quale sono stati erogati i contributi di cui sopra non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Allo stesso è revocata l'assegnazione dei contributi concessi (comma 3 dell'articolo 9 della proposta di legge C. 175 e comma 5 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 1650).

Le regioni possono predisporre ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni delle proposte di legge in esame e delle leggi regionali vigenti in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione (comma 4 dell'articolo 9 della proposta di legge C. 175 e comma 2 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 1650).

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni delle proposte di legge in esame, secondo le modalità determinate da ciascuna regione (comma 5 dell'articolo 9 della

	<p>proposta di legge C. 175 e comma 3 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 1650).</p> <p>L'articolo 10 della proposta di legge C. 175, sostanzialmente identico all'articolo 12 della proposta di legge C. 1650, reca, infine, la copertura finanziaria degli oneri dei progetti di legge in commento.</p> <p>Tali oneri vengono quantificati in 10,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (per ciascuno degli anni 2019 e 2020 nella proposta di legge C. 1650) e in 10 milioni di euro per l'anno 2020 (per l'anno 2021 nella proposta di legge C. 1650): la relativa copertura finanziaria viene rinvenuta mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020 (2019-2021 nella proposta di legge C. 1650) di pertinenza del MIPAAF (comma 1). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2).</p>	
<p>Disposizioni in materia di agricoltura contadina.</p> <p>C. 1269 Cenni (PD) e altri</p>	<p>L'agricoltura contadina è un tipo di agricoltura legata ancora al lavoro dell'uomo e all'uso di tecniche tradizionali di lavorazione, con una produzione di beni limitata. Lo svolgimento di tali attività risulta particolarmente utile, ai fini della difesa del territorio, nelle aree marginali e interne del Paese.</p> <p>In Italia il numero delle aziende agricole rilevato nell'ultimo censimento ISTAT è pari a 1.620.884. Quelle con un reddito lordo inferiore a 10.000 sono 1.086.000, pari al 67 per cento del totale. Circa 800.000 aziende rientrano nella tipologia di aziende a carattere familiare o contadino.</p> <p>Le tre proposte di legge si basano su un articolato completo e strutturato: su alcune questioni intervengono in modo simile; su altre prospettano soluzioni diverse e alternative.</p> <p>Le finalità dell'intervento sono connesse al compito dello Stato di: valorizzare la terra quale bene comune dell'umanità (C.1968) quale fonte primaria di cibo (C. 1269; 1825); contrastare lo spopolamento delle aree rurali (C. 1269; 1825 e 1968); sostenere l'uso collettivo delle terre (C. 1269; 1825 e 1968); promuovere il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni (C. 1269); mantenere un numero adeguato di agricoltori sul territorio ai fini della manutenzione dei paesaggi (C. 1269); promuovere la diversità dei sistemi agricoli, favorendo quelli che generano occupazione e valore aggiunto (C. 1269); favorire l'accesso ai terreni agricoli in condizioni trasparenti ed eque (C. 1269); prevedere la formazione nei mestieri agricoli (C. 1269).</p> <p>Quanto alle definizioni – individuate negli articoli 2 delle pdl 1825 e 1968 e dell'articolo 4 della pdl 1269, le prime due proposte definiscono</p>	<p>Il 12/11/2019 la Commissione Agricoltura della Camera inizia a esaminare le pdl in sede referente.</p> <p>Il 19/2/2020 la Commissione Agricoltura prende atto delle osservazioni delle organizzazioni agricole.</p>

l'agricoltore contadino colui che svolge attività agricola *su piccola scala*, per la sussistenza o per il mercato e che: conduce direttamente il fondo, utilizzando in modo maggioritario, il lavoro proprio o dei familiari (secondo la pdl 1825, l'apporto dei lavoratori stagionali è ammesso nel limite delle tabelle regionali delle unità lavoro uomo relative alle diverse produzioni); tutela e promuove la biodiversità, con l'utilizzo di pratiche agronomiche conservative; effettua la vendita diretta (in caso di prodotti trasformati questi devono essere ottenuti con materie prime provenienti dal fondo ad eccezione dei prodotti utilizzati per la conservazione, quali sale, pepe, spezie); pratica l'allevamento all'aperto o con conduzione al pascolo nei mesi consentiti.

Le pdl 1825 e 1269 precisano che l'agricoltore contadino non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni da esso coltivati.

La pdl 1968 chiarisce che per terreni incolti o abbandonati si intendono i terreni agricoli che non sono destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie.

L'articolo 4 della pdl 1269 definisce l'agricoltura contadina in modo parzialmente diverso, includendo le imprese agricole di tale tipologia nelle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/362 della Commissione.

Sono considerati elementi distintivi delle stesse, al pari delle altre proposte, il fatto che le aziende sia condotte direttamente dai partecipanti, che utilizzino tecniche agronomiche conservative, che praticino la vendita diretta – per la quale viene specificato che il 75 per cento deve provenire dalla propria azienda e solo il 25 per cento può essere di origine extra-aziendale, con utilizzo di conservanti tradizionali esclusi dal computo del 25 per cento, quali sale, pepe, zucchero, olio, aceto – e, in caso di allevamento, che esso sia condotto con animali al pascolo.

Le regioni sono, quindi, chiamate a disciplinare la figura dell'agricoltore contadino secondo i seguenti principi: ubicazione dell'azienda nello stesso comune di residenza del titolare o in uno dei comuni nei quali ricadono i terreni aziendali; trasformazione dei prodotti agricoli nei locali di abitazione o dell'azienda o in laboratori artigianali consorziati; produzione in proprio con l'ausilio di tecniche artigianali; produzione e cessione di energia e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche; ospitalità dei turisti, considerata attività connessa se effettuata con un massimo di quattro camere e di otto posti letto – viene in tal caso esclusa l'applicazione della normativa in materia di agriturismo, di affittacamere e di *bed and breakfast*);

somministrazione di alimenti e bevande di propria produzione presso l'azienda o nei mercati locali (si considera, al riguardo, attività connessa per la quale non è necessaria l'autorizzazione, la somministrazione di un massimo di quindici coperti di alimenti provenienti, in percentuale minima del 75 per cento, dall'azienda); in caso di cooperativa, il numero minimo di soci contadini deve essere pari a tre e il numero massimo a otto; il reddito complessivo totale, nel caso di soggetti che abbiano attività extra, non deve superare i 40.000 euro lordi annui; possibilità di effettuare acquisti collettivi di mezzi e di prodotti per l'attività agricola e di scambiare manodopera.

Le regioni possono introdurre specifici adeguamenti ai principi richiamati al fine di meglio rispondere alle tradizioni di ciascun luogo. A tal fine si potranno individuare colture e forme di allevamento tipiche dei territori, introdurre forme di semplificazione per la trasformazione dei prodotti, organizzare corsi specifici gratuiti per gli agricoltori contadini per fornire loro una preparazione nel campo della trasformazione e somministrazione degli alimenti. Disposizioni specifiche in merito alla predisposizione di specifici corsi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sono contenute, altresì, nelle lettere *o*), *p*) e *q*) del comma 1 dell'articolo 5 della

pdl 1825.

Le proposte di legge prevedono, poi, che l'agricoltore contadino possa formalizzare la sua posizione giuridica attraverso l'iscrizione all'Albo degli agricoltori contadini per la pdl 1825, o al Registro delle aziende contadine per la pdl 1968 e, infine, all'Elenco istituito dalle regioni per la pdl 1269.

Le due proposte – articoli 3 C. 1825 e 1968 – salvo indicare, una, l'Albo degli agricoltori e, l'altra, il Registro delle aziende contadine disciplinano, comunque, in modo simile la materia. Demandano alle Regioni e alle Province autonome l'istituzione e la definizione delle modalità di registrazione e prevedono che il possesso dei requisiti richiesti può essere autocertificato; nel caso in cui eventuali controlli accertino la mancanza di uno o più dei requisiti, si procede alla revoca dell'iscrizione. Essa è condizione per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dai provvedimenti in esame. La pdl 1269 prevede, invece, al comma 5 dell'articolo 5 che le regioni istituiscono un apposito elenco che è pubblicato nei siti istituzionali delle regioni, delle province e dei comuni.

E', poi, prevista la costituzione di Associazioni di promozione sociale tra proprietari di terreni e di gruppi di interesse per la gestione collettiva dei

terreni.

In merito, l'articolo 2 della pdl 1269 e l'articolo 8 della pdl 1825 hanno un contenuto simile. Prevedono la possibilità di costituire associazioni di promozione sociale tra proprietari di terreni che gestiscano in modo unitario gli stessi terreni al fine di: rilanciare il potenziale produttivo; conservare la biodiversità; preservare il territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici; garantire la sicurezza dei cittadini dal rischio di dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi.

Il comune stipula, a tal fine, con le associazioni una convenzione.

I proprietari di terreni che non intendano aderire sono comunque tenuti a gestire il terreno di loro proprietà secondo le regole stabilite nella convenzione. Le due proposte si differenziano nelle qualificazioni e nei compiti attribuiti alle associazioni. Entrambe prevedono che: siano patrocinate da uno o più enti locali; siano costituite dai proprietari di un determinato territorio, salva la possibilità per i cittadini che ne condividono gli obiettivi di aderirvi; possiedano una struttura democratica (C. 1269) e garantiscano una rappresentanza paritaria di genere negli organi statutari; stipulino contratti di affitto o comodato d'uso gratuito con gli agricoltori contadini interessati a utilizzare i terreni dell'associazione.

In aggiunta, la pdl 1269 prevede che le associazioni possano gestire attività economiche, purché marginali (le eventuali entrate economiche non possono comunque essere ripartite tra i soci); attivino servizi e realizzino produzioni per i soci, purché non finalizzate alla realizzazione di utili; possono essere costituite da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

La stessa pdl 1269 prevede, altresì, all'articolo 3, disposizioni in merito ai Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali, riconosciuti dalle regioni nella forma di associazioni di promozione sociale al fine di gestire collettivamente terreni (non si specifica al riguardo la tipologia) e manufatti in disuso. A tal fine i gruppi di interesse presentano progetti pluriennali che abbiano le seguenti finalità: preservare i sistemi agricoli locali; tutelare le produzioni agricole contadine; preservare le risorse idriche e la biodiversità; prevenire i rischi naturali.

I progetti prevedono: l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito dei terreni e dei manufatti pubblici o privati; lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche; la gestione di un'area territoriale specifica; lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti locali; il presidio idrogeologico del territorio.

	<p>Il riconoscimento è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica. La pdl 1825 prevede, invece la costituzione da parte degli agricoltori contadini di un Presidio agricolo di prossimità (articolo 9), inteso come spazio per lo svolgimento di attività legate all'erogazione di servizi, nell'ambito degli immobili e delle proprietà di cui hanno disponibilità.</p>	
<p>Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate.</p>	<p>Lo schema di decreto ministeriale dà attuazione all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019).</p> <p>L'articolo 4 della legge n. 4 del 2011 prevede, in particolare, al comma 3, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza dei prodotti alimentari sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere <i>b), c) e d)</i> del regolamento (UE) n. 1169 del 2011.</p> <p>Il comma 3-bis del medesimo articolo 4 della legge n. 4 del 2011 prevede, poi, che con il suddetto decreto ministeriale siano individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali sia stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza, demandando al dicastero agricolo, in collaborazione con l'ISMEA, la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza, nonché a valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole.</p> <p>Lo schema di decreto ministeriale si compone di sette articoli.</p> <p>L'articolo 1 è relativo alle definizioni di «<i>carne di ungulati domestici</i>», «<i>carne macinata</i>», «<i>carne separate meccanicamente</i>», «<i>prodotti a base di carne</i>» e «<i>preparazioni di carne</i>», rimandando, a tal fine, al regolamento (UE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.</p> <p>Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 853/2004 sono presenti, infatti – tra le altre – le definizioni di: <i>carne di «Ungulati domestici» (1.2): carne di animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus e Bison), suina, ovina e caprina e di solipedi domestici; «Carne macinata» (1.13): carne disossata che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell'1 per cento di sale; «Carne separate meccanicamente» o «CSM» (1.14): prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa; «Prodotti a base di carne» (7.1): i</i></p>	<p>Il 19/2/2020 la Commissione Agricoltura della Camera inizia a trattare il decreto al fine del parere.</p> <p>Il 26/2 la Commissione Agricoltura da parere favorevole con alcune osservazioni.</p>

prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche; «Preparazioni di carni» (1.15): carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che lo schema di decreto in esame definisca le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento (UE) n. 1169 del 2011) per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, per le preparazioni di carni suine e per i prodotti a base di carne suina.

Il comma 2 prevede che lo schema in esame non si applichi alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (in particolare, DOP e IGP) e n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, o protette in virtù di accordi internazionali.

L'articolo 3 reca le modalità di indicazione del luogo di provenienza nella etichettatura, stabilendo che è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti sopra menzionati (carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina) l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina con le modalità di cui al successivo articolo 4. Ciò al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale anche delle indicazioni geografiche semplici (comma 1).

L'indicazione del luogo di provenienza della carne suina deve essere apposta in etichetta nel campo visivo principale ed è stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile (comma 2).

Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 non è inferiore a 1,2 millimetri (riprendendo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del predetto regolamento).

Il comma 3 stabilisce le dimensioni delle diciture sugli imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misuri meno di 80 cm², prevedendosi, in tal caso, che l'altezza della X sia pari o superiore a 0,9 millimetri.

L'articolo 4 prevede che l'indicazione del luogo di provenienza delle carni di cui all'articolo 2 includa le seguenti informazioni: Paese di nascita: (nome del paese di

nascita degli animali); Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali); Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali) (comma 1).

Al comma 2 si stabilisce che quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: «Origine: (nome del paese)».

La dicitura «100 per cento italiano» è poi utilizzabile solo quando ricorrano le predette condizioni e la carne sia proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

I commi 3, 4 e 5 regolano, rispettivamente, i casi in cui, a seconda della provenienza della carne suina, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: «Origine: UE» (quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea); «Origine: extra UE» (quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione europea); Origine: «UE», «extra Ue» o «UE o extra UE», a seconda dei casi (qualora l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 si riferisca a più di uno Stato).

L'articolo 5, al comma 1, stabilisce che le sanzioni sono quelle previste per le violazioni degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE.

Il comma 2 sancisce che restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi del decreto legislativo n. 145 del 2007, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole» e del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

L'articolo 6 reca la clausola di mutuo riconoscimento in base alla quale le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti *de quibus* legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti fabbricati o commercializzati in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

L'articolo 7, infine, dispone in ordine a norme transitorie e all'entrata in vigore. I prodotti appartenenti alle categorie individuate dall'articolo 2 che non soddisfano i requisiti di cui al presente schema di decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta (comma 1).

Il decreto è inviato al competente organo di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ed entra in vigore dopo 120 giorni dalla data della sua pubblicazione

	(comma 2).	
<p>Disposizioni sul commercio delle chioccioline e della bava di lumaca</p> <p>S 1576 Vallardi (Lega)</p>	<p>Il disegno di legge interviene regolamentando il settore dell'allevamento delle chioccioline (elicicoltura) al fine di garantire che il commercio delle chioccioline e della bava di lumaca venga svolto nel rispetto della salute dei cittadini, che gli allevamenti siano rispettosi dell'ambiente non incidendo negativamente su di esso e che le stesse chioccioline vengano trattate secondo standard appropriati.</p> <p>Il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede all'articolo 1 che la raccolta, l'allevamento all'aperto e la riproduzione di chioccioline per scopi alimentari e terapeutici è consentita solo per l'uso e il consumo diretti, mentre il commercio di chioccioline è vietato salvo quanto disposto dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti regionali, ove adottati.</p> <p>L'articolo 2 fornisce un elenco tassativo delle specie di chioccioline commerciabili e consente il loro commercio per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici esclusivamente se provenienti da allevamenti all'aperto o, se di importazione, se corredate da certificazione sanitaria ovvero da documentazione che ne definisca la tracciabilità ai sensi della vigente normativa comunitaria; si prevede inoltre che - mediante autocertificazione rilasciata dall'allevatore - debbano essere fornite indicazioni sulla quantità e tipologia di animali commerciati, sull'allevamento all'aperto di provenienza e sulla sua salubrità, nonché sul loro nutrimento unicamente vegetale. Vengono poi individuate una serie di prescrizioni che devono essere rispettate dagli impianti elicicoli, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chioccioline.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 3 è possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chioccioline provenienti da allevamenti inseriti in appositi elenchi e corredata da idonea certificazione dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, che attesti l'assenza di morte e di sofferenza degli animali sottoposti al procedimento.</p> <p>L'articolo 4 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la formazione degli elenchi degli impianti elicicoli, sino all'istituzione dell'anagrafe informatizzata nazionale degli animali prevista dal decreto del Ministero della salute 2 marzo 2018. Si prevede in particolare che l'iscrizione a tali elenchi, aggiornata annualmente, sia condizione necessaria per esercitare il commercio di chioccioline. Vengono inoltre introdotti controlli sugli impianti elicicoli e sulle chioccioline di importazione, che devono essere svolti da parte degli uffici veterinari delle ASL territorialmente competenti e dai posti di ispezione frontiera (PIF); sono infine introdotte sanzioni per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2.</p> <p>Da ultimo l'articolo 5 rimanda al decreto legislativo n. 674 del 1996 (Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche) e alla normativa UE di settore per quanto non disciplinato dal testo in</p>	<p>Il 18/2/2020 la Commissione Agricoltura del Senato esamina il testo in sede redigente.</p>

	esame.	
<p>Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.</p>	<p>PROGRAMMA</p> <p>Il settore energetico, per sua natura, costituisce da sempre un ambito sfidante per i legislatori e per tutti gli attori chiave della regolazione pubblica. In un'ottica di progressiva decarbonizzazione del settore, questa sfida diventa particolarmente complessa ma anche ricca di opportunità per molti settori dell'economia.</p> <p>La disciplina normativa del settore energetico è in continua e rapida evoluzione sia in ragione delle frequenti innovazioni tecnologiche che lo caratterizzano, sia per motivi strutturali, connessi cioè alla scarsità delle risorse. In uno scenario globale con una domanda energetica sempre in aumento, l'energia costituisce un bene fondamentale ma scarso e che necessita di essere studiato per verificarne nuove potenzialità, anche grazie agli avanzamenti della ricerca e della scienza.</p> <p>Come è noto, proprio in virtù di queste considerazioni, il macro-obiettivo cruciale di tutti gli Stati membri dell'Unione europea è quello di migliorare l'offerta energetica, sotto il profilo dell'efficiamento, della diversificazione – e di conseguenza della sicurezza – degli approvvigionamenti, della produzione energetica da fonti rinnovabili, del miglioramento delle reti di trasporto e di distribuzione.</p> <p>La SEN (Strategia Energetica Nazionale) è stato lo strumento di programmazione più importante della scorsa legislatura ma, anche se presentata come in grado di individuare le linee di azione più rilevanti in un'ottica di medio periodo, è stata elaborata in un contesto di aggiornamento e di definizione proprio di quegli obiettivi che si prefiggeva di raggiungere al 2030.</p> <p>Con l'adozione del «Clean Energy Package», infatti, la SEN è uno strumento che a poco più di un anno dalla sua presentazione, deve essere aggiornato se si vorranno centrare i più ambiziosi obiettivi europei al 2030. Il nuovo documento, il Piano Energia e Clima, sarà elaborato secondo le indicazioni del Regolamento Governance e dovrà essere finalizzato entro dicembre 2019. Queste considerazioni sono alla base della opportunità, da parte della Commissione, di intraprendere un'apposita indagine conoscitiva, attraverso le cui risultanze il Parlamento possa valutare l'adeguatezza e le eventuali necessità di aggiornamento del quadro normativo, regolativo e di programmazione nazionale, anche in prospettiva dell'effettiva realizzazione del mercato unico europeo e in vista della realizzazione delle misure contenute nel Piano.</p> <p>Le linee di indagine e gli obiettivi</p> <p>L'indagine conoscitiva seguirà una serie di percorsi da approfondire, in coerenza</p>	<p>Il 5/12/2018 la Commissione Attività Produttive della Camera delibera di avviare l'attività conoscitiva. Prevista conclusione entro il 13/9/2019, poi prorogata.</p>

tanto con gli obiettivi comunitari, quanto con quelli nazionali, contenuti nel PNEC.

Come è noto, la politica energetica europea si pone tre macro-obiettivi:

- la sicurezza dell'approvvigionamento;
- la competitività del settore;
- la sostenibilità ambientale.

Con questi obiettivi sullo sfondo, la Commissione europea ha varato nel corso del tempo diversi Piani per giungere a una vera e propria Unione dell'energia, che ambisce ad essere un modello di economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio e un'area di maggiore produzione da fonti rinnovabili.

I macro-obiettivi nazionali e comunitari quindi coincidono e saranno il punto di riferimento per l'indagine conoscitiva nei suoi percorsi di approfondimento.

In particolare, la Commissione si propone di indagare sulle strade da seguire per sistematizzare e aggiornare le possibili linee d'azione derivanti dagli obiettivi appena menzionati. In altri termini, l'indagine conoscitiva si pone l'obiettivo di far luce sui tanti modi di raggiungere i seguenti traguardi:

- rafforzare la diffusione delle tecnologie basso-emissive e rinnovabili;
- promuovere l'innovazione tecnologica per sviluppare nuovi strumenti ad alto potenziale;
- migliorare l'efficienza energetica contenendo i costi di sistema

arrivare al phase out degli impianti termoelettrici a carbone entro il 2025 in piena sicurezza;

- garantire sicurezza e flessibilità delle reti gas ed elettrica;
- azzerare il gap sui prezzi dell'elettricità per famiglie e imprese;
- ridurre i rischi di delocalizzazione delle imprese più energivore.

A partire da una breve analisi di scenario, l'indagine si propone di mettere a fuoco i seguenti temi legati all'approvvigionamento e alla sicurezza energetica:

- evoluzione dei fabbisogni e dell'energy mix in Italia;
- quadro dettagliato delle risorse interne;
- diversificazione degli approvvigionamenti di gas naturale e di importazione di energia elettrica: focus sulle infrastrutture esistenti e pianificate;
- azioni abilitanti e sussidi per lo sviluppo del sistema energetico;
- implementazione di un meccanismo italiano di regolazione della capacità di energia elettrica.

Con riguardo al tema della competitività, connesso con quello della sicurezza, sul fronte dei costi e dei prezzi, pare necessario un focus sul mercato retail con attenzione specifica al superamento del regime di tutela nel settore elettrico nel 2020 e alla bolletta energetica: analisi della composizione dei prezzi per famiglie e imprese italiane e proposte di rimodulazione e opportunità derivanti dalle nuove

	<p>direttive europee.</p> <p>Inoltre, si ritiene cruciale approfondire il ruolo degli operatori energetici per lo sviluppo del sistema-Paese, come far sì, cioè, che il settore energetico sia – direttamente e indirettamente – un driver di crescita economica e occupazionale, sempre in coerenza con l'obiettivo della de-carbonizzazione e dello sviluppo delle FER. In tal senso, la Commissione si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> mappare gli operatori energetici lungo tutta la filiera (dall'estrazione al consumo); valutare il loro patrimonio industriale e le ricadute occupazionali; analizzare l'evoluzione della raffinazione e della chimica in ottica low-carbon; analizzare le prospettive di sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche, termiche e relative ai trasporti, tenendo presente i diversi livelli di sviluppo delle tre tipologie; esaminare le possibilità per una nuova politica regolativa finalizzata all'evoluzione tecnologica del settore. <p>Da quanto sinteticamente illustrato emerge quindi l'opportunità dell'indagine conoscitiva, mirata a chiarire e a proporre come risolvere alcune problematiche specifiche molto concrete e attuali, a partire da una valutazione sugli obiettivi al 2030 dell'Italia, sul loro stato di avanzamento e sulla loro fattibilità.</p> <p>L'indagine si propone altresì a partire dall'analisi di sintomi come la carenza di risorse, costi e prezzi alti, bisogno di sicurezza dell'approvvigionamento, necessità di de-carbonizzare e di investire in risorse rinnovabili, di esaminare ad ampio spettro il settore (anche nelle sue ricadute e nei suoi effetti extra-settoriali, sistemici) e di giungere a proporre interventi correttivi, perfezionando quelli già esistenti o valutando percorsi nuovi sui quali intervenire e investire, anche di supporto e paralleli alla nuova programmazione, per far sì che il settore energetico sia uno dei motori della reale ripresa economica del Paese.</p>	
<p>Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile</p> <p>Politiche dell'Unione Europee della Camera</p>	<p>Il programma dell'indagine conoscitiva:</p> <p>L'Agenda 2030 è un programma d'azione globale, di portata e rilevanza senza precedenti, finalizzato a sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità e la pace, adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite con la risoluzione 70/1 del 15 settembre 2015 ed entrato in vigore il 1o gennaio 2016.</p> <p>Essa comprende 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs –, che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030, articolati a loro volta in 169 target o traguardi specifici, tra loro interconnessi e indivisibili, il cui perseguimento è monitorato attraverso un panel di 240 indicatori statistici.</p> <p>L'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema si fonda sulla stringente attualità assunta dall'Agenda 2030 nell'ambito delle politiche europee, essendo le tematiche dello sviluppo sostenibile poste al centro degli indirizzi politici per l'attività della nuova Commissione europea.</p>	<p>Il 10/12/2018 la Commissione Politiche Europee della Camera avvia un'indagine conoscitiva.</p>

In particolare, lo sviluppo sostenibile si configura, formalmente, come uno degli obiettivi a lungo termine dell'UE in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e i principi dell'Agenda 2030 sono radicati nei principi e nei valori su cui si fonda la costruzione europea.

L'Unione ha sin dall'inizio svolto un ruolo decisivo nella definizione dell'Agenda, impegnandosi, insieme agli Stati membri, a guidarne anche l'attuazione, sia all'interno dei suoi confini, mediante l'integrazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile nelle diverse politiche dell'Unione, sia sostenendo gli sforzi profusi da altri Paesi, attraverso le sue politiche esterne.

La Commissione europea ha presentato, a gennaio 2019, un Documento di riflessione sull'Agenda 2030 dal titolo «Verso un'Europa sostenibile nel 2030», nel quale ha confermato l'impegno dell'UE per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile sul piano sociale e ambientale e preparato il terreno per una strategia globale dell'UE per gli anni 2019-2024.

Successivamente, la nuova Agenda strategica dell'UE 2019-2024, approvata dal Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019, ha dato seguito a tali indicazioni, indicando, tra le priorità dell'UE per il prossimo quadro politico, quella di «Costruire un'Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico zero».

Più recentemente, a seguito del rinnovo del Parlamento e degli organi dell'Unione europea, l'esigenza di articolare le politiche e i processi decisionali europei facendo leva su un modello di sviluppo sempre più orientato ai principi dello sviluppo sostenibile e ai relativi obiettivi definiti nell'Agenda 2030, è emersa con ancora maggiore forza e nitidezza. Ciò si evince, in particolare, dagli Orientamenti politici per l'attività della Commissione europea negli anni 2019-2024 e dal discorso di apertura della seduta plenaria del Parlamento europeo della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha puntato con decisione alla creazione di un processo europeo di coordinamento delle strategie e delle politiche per il conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, con un approccio integrato nei diversi ambiti settoriali.

La Presidente ha, in particolare, annunciato anche una serie di obiettivi specifici, direttamente connessi con l'attuazione dell'Agenda 2030, quali, tra gli altri, la presentazione di un Green Deal per l'Europa, ossia una vera e propria «legge europea» sul clima, che dovrebbe tradurre in disposizioni giuridicamente vincolanti l'obiettivo di far divenire l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Inoltre, ha espresso l'intendimento di impegnarsi per riorientare il «Semestre europeo» – il ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio a livello UE – al fine di assicurare che le economie europee convergano verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il compito di conciliare crescita inclusiva e sostenibilità ambientale mediante una revisione della procedura del «Semestre europeo» è stato affidato a Paolo Gentiloni, commissario per l'Economia.

	<p>In questo quadro, l'indagine conoscitiva è diretta ad approfondire i profili connessi alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea adottati ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030, sia sul versante delle procedure istituzionali – come nel caso della revisione del «Semestre europeo» – sia su quello delle politiche settoriali, al fine di valutare la conformità dell'ordinamento italiano agli obblighi discendenti dalla normativa dell'Unione con specifico riferimento a tale ambito.</p> <p>Data la rilevanza e l'ampiezza dei temi trattati, il termine dell'indagine potrebbe essere fissato al 31 dicembre 2020.</p> <p>L'attività d'indagine si articolerebbe principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati quali, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">Ministro, sottosegretario e dirigenti dei Ministeri;Membri del Parlamento e della Commissione, nonché altri rappresentanti di istituzioni, organi, comitati ed agenzie dell'Unione europea;rappresentati di Organizzazioni internazionali;rappresentanti della Banca centrale europea e di altre Istituzioni finanziarie internazionali;rappresentanti diplomatici italiani di paesi membri dell'Unione ovvero di paesi candidati o interessati da politiche di vicinato;rappresentanti di amministrazioni dello Stato, regioni, province ed altri enti locali;rappresentanti della società civile;esponenti del settore privato;accademici ed esperti.	
--	---	--